

# SANTIFICAZIONE DEL TEMPO PENITENZIALE: ASPETTI PASTORALI E OBBLIGHI GIURIDICI

MASSIMO DEL POZZO

SUMMARIO: I. *Lo smarrimento del senso e del valore della mortificazione.* II. *Le pratiche penitenziali in quanto beni dovuti.* III. *Panoramica dottrinale ed evoluzione normativa:* 1. La disciplina nel CIC 17. 2. La dottrina conciliare e le disposizioni pontificie successive. 3. L'affinamento codiciale e magisteriale. 4. L'opzione della disciplina orientale. IV. *La composita strutturazione del precetto ecclesiastico:* 1. Il fondamento divino della chiamata alla conversione. 2. Il titolo ecclesiastico della prescrizione penitenziale. 3. Il concorso personale nella misura del dovere. V. *La gravità, la sostanzialità e l'umanità dell'obbligo.* VI. *La promozione dell'ortoprassi penitenziale:* 1. Il recupero della valenza culturale del precetto. 2. Il rapporto *ethos-ius* e l'influenza decisiva della componente morale. 3. L'iniziativa personale e la dimensione comunitaria nel cammino della conversione.

## I. LO SMARRIMENTO DEL SENSO E DEL VALORE DELLA MORTIFICAZIONE

«IL Card. Willebrands mi ha raccontato che, dopo i colloqui con i monofisiti, il loro Patriarca in Egitto alla fine della visita a Roma diceva: “Si ho capito che la nostra fede in Gesù Cristo, vero Dio e vero uomo, è identica. Ma ho trovato che la Chiesa Romana ha abolito il digiuno, e senza il digiuno non c'è Chiesa”».<sup>1</sup>

L'episodio riportato dall'attuale Pontefice aiuta a percepire *la preoccupazione e la gravità della situazione ecclesiale attuale*. La sempre più impellente secolarizzazione occidentale rischia non a caso di sminuire il richiamo al valore della croce e all'esigenza del sacrificio.<sup>2</sup> È abbastanza scontato infatti che la perdita del senso del peccato e la crisi nella prassi del Perdono inducono anche a misconoscere la necessità della purificazione e della riparazione.<sup>3</sup>

In altre occasioni ci siamo già riferiti alla *problematicità odierna nell'osservanza*

<sup>1</sup> J. RATZINGER, *Il cammino pasquale. Corso di Esercizi Spirituali tenuti in Vaticano alla presenza di S.S. Giovanni Paolo II*, Ancora, Milano 1985, 16.

<sup>2</sup> È significativa della preoccupazione pontificia per la perdita dell'identità cristiana, soprattutto in Occidente, la costituzione del Pontificio Consiglio per la Promozione della Nuova Evangelizzazione (BENEDETTO XVI, Motu proprio *Ubicumque et semper*, 21 settembre 2010, spec. art. 2, «L'Osservatore Romano» 13 ottobre 2010, 4-5) e il tema della XIII Assemblea Generale Ordinaria del Sinodo dei Vescovi del 2012: «*Nova evangelizatio ad christianam fidem tradendam* - La nuova evangelizzazione per la trasmissione della fede cristiana».

<sup>3</sup> Cfr. GIOVANNI PAOLO II, Esortazione apostolica postsinodale *Reconciliatio et Paenitentiae*, 2 dicembre 1984, n. 18, AAS 77 (1985) 224-228. La spesso denunciata “crisi della penitenza” (che non riguarda solo la pratica del relativo Sacramento) altro non è in definitiva che un riflesso dell'abbassamento del grado di santità del Corpo mistico di Cristo.

della recita dell'ufficio divino o del precetto festivo,<sup>1</sup> un rilievo non dissimile, anzi, ancor più accentuato riguarda probabilmente il costume penitenziale. Il rigore del digiuno e dell'astinenza per i più non solo sembra un residuo del passato ma una regola oscura e incomprensibile. Il multiculturalismo o l'efficientismo commerciale non bastano ad esempio a giustificare la quasi (ad essere benevoli) "normalità" della frequentazione dei locali della ristorazione il Mercoledì delle ceneri o il Venerdì santo nelle nostre città. L'incentivo alla preghiera dei sensi, alla conversione e all'espiazione restano purtroppo un messaggio profetico indecifrabile per buona parte del popolo di Dio. Il lassismo disciplinare rivela chiaramente un ben più profondo deficit dottrinale e spirituale.

Anche in questo caso peraltro non può che registrarsi un sorprendente *stacco* tra l'apprezzabile *affinamento e sviluppo teorico* intervenuto nell'autocoscienza ecclesiale del precetto penitenziale e l'*effettività e concretezza della pratica religiosa contemporanea*.<sup>2</sup> La promozione dell'autentico orizzonte di senso e di valore della mortificazione cristiana sembra aver condotto paradossalmente ad un offuscamento della coscienza sociale della proficuità dell'espiazione. La Costituzione apostolica *Paenitemini*, intendendo andare oltre il digiuno e l'astinenza, ha indicato nuove forme e possibilità di adempimento del mandato del Signore.<sup>3</sup> Ironia della provvidenza il desiderio d'incremento e d'arricchimento del patrimonio salvifico si è tramutato in uno svuotamento e immiserimento dei mezzi tradizionali (*ieiunium et abstinentia*<sup>4</sup>).

Sarebbe però ingeneroso e disavveduto addebitare alla riforma liturgica l'obnubilamento della coscienza del bisogno di conversione, il Concilio Vaticano II e il magistero che ne è seguito hanno segnato un *indubbio progresso nella tradizione viva della Chiesa* in questa direzione. Le cause del declino dello spirito del ravvedimento sono da ricercare probabilmente nell'imperante principio d'immanenza e nel più generale contesto sociale e culturale della modernità. La sorprendente eterogenesi dei fini del movimento liturgico – cui è imputabile semmai un limite catechetico e pedagogico ma non certo contenutistico – ci auguriamo che rappresenti solo una tappa di maturazione e di consolidamento nel cammino storico del popolo orante di Dio. Il buon seme dell'approfondimento

<sup>1</sup> Cfr. M. DEL POZZO, *La natura e la portata dell'obbligo del chierico di celebrare la Liturgia delle ore*, «Ius Ecclesiae» 22 (2010) 21-40; *Il senso liturgico della festa e l'obbligo del riposo domenicale*, «Ius Ecclesiae» 23 (2011) 117-134.

<sup>2</sup> Un fenomeno analogo è stato già evidenziato per la disciplina della Liturgia delle ore e del precetto domenicale (cfr. la nota precedente).

<sup>3</sup> «Perciò la Chiesa, conservando – là dove più opportunamente potrà essere mantenuta – la consuetudine (osservata per tanti secoli con norme canoniche) di esercitare la penitenza anche mediante l'astinenza dalle carni e il digiuno, pensa di convalidare con sue prescrizioni anche gli altri modi di far penitenza, là dove alle Conferenze Episcopali sembrerà opportuno sostituire l'osservanza della astinenza dalla carne e del digiuno con esercizi di preghiera ed opere di carità», PAOLO VI, Costituzione apostolica *Paenitemini*, 17 febbraio 1966, AAS 58 (1966) 183, (d'ora in poi *Paen.*).

<sup>4</sup> Può essere emblematica la constatazione che nel *Codice di Diritto Canonico* (CIC) 17 il titolo corrispondente all'attuale *De diebus penitentiae* si intitolasse proprio *De abstinentia et ieiunio* (cann. 1250-1254), quasi che le due pratiche cumulassero lo spirito del tempo penitenziale.

dell'ortoprassi della penitenza col tempo non mancherà di produrre i suoi salutarî effetti.<sup>1</sup> L'esito non drammatico ma doloroso della ricezione popolare degli insegnamenti conciliari costituisce ad ogni modo una sorta di "emergenza educativa" pastorale di cui tener conto e un monito alla prudenza nel governo per evitare in avvenire salti in avanti forse troppo bruschi e repentini.<sup>2</sup>

In una prospettiva spiccatamente giusrealista, ove la tutela del giusto non è il riconoscimento di un valore ma l'attribuzione del dovuto, più della perfezione formale del sistema interessa l'aspetto "performativo" della prescrizione.<sup>3</sup> La verifica dell'adempimento del precetto non è allora indifferente all'opera del giurista, è anzi motivo di confronto con la realtà del dato e spunto di riflessione per una riconsiderazione critica della fattispecie. L'innegabile miglioramento del tenore letterale del disposto codiciale dei canoni sul tempo sacro penitenziale (cann. 1249-1253 CIC) non pare malauguratamente coincidere con un incremento del desiderio d'espiazione e un rinvigorimento della pietà popolare. Una semplice lettura della normativa previgente (cann. 1250-1253 CIC 17) induce a concludere: "allora vivere la penitenza era una pratica piuttosto seria!"<sup>4</sup> Al rilievo comparatistico diacronico si aggiunge una considerazione sociologica non da poco: la disciplina prevista per lo più era conosciuta e seguita. Può essere utile notare che l'attenuazione dell'esigenza delle prescrizioni, come spesso accade, non ha comportato uno stimolo o un impulso ma un rilassamento o un disincentivo operativo. In maniera un po' provocatoria viene da chiedersi: "non abbiamo perso terreno anziché guadagnarlo? Per andare oltre il digiuno e l'astinenza, non siamo magari tornati indietro?". Se forse è opportuno temperare l'enfasi intellettualistica della novità, non bisogna chiaramente commettere l'errore di chiudersi in un atteggiamento nostalgico e reazionario.<sup>5</sup> La soluzione non sta in un improponibile e amaro ritorno all'antico ma nel guardare al futuro con speranza e ottimismo, cogliendo il segno dei tempi e le sfide della secolarizzazione per completare il piano formativo e mistagogico auspicato dal Concilio.

<sup>1</sup> Si possono ricordare al riguardo le incoraggianti parole di Giovanni Paolo II nel 25° anniversario della *Sacrosantum Concilium*: «Il grano fu seminato: esso ha conosciuto il rigore dell'inverno, ma il seme ha germogliato, è divenuto un albero. Si tratta, in effetti, della crescita organica di un albero tanto più vigoroso, quanto più profondamente spinge le radici nel terreno della Tradizione», Lettera apostolica *Vicesimus quintus annus*, 4 dicembre 1988, n. 23, AAS 81 (1989) 918.

<sup>2</sup> Può estendersi anche a questo contesto il monito di Benedetto XVI: «Nella storia della Liturgia c'è crescita e progresso, ma nessuna rottura. Ciò che per le generazioni anteriori era sacro, anche per noi resta sacro e grande, e non può essere improvvisamente del tutto proibito o, addirittura, giudicato dannoso. Ci fa bene a tutti conservare le ricchezze che sono cresciute nella fede e nella preghiera della Chiesa, e di dar loro il giusto posto», *Lettera di accompagnamento del m.p. «Summorum Pontificum»*, 7 luglio 2007, in [www.vatican.va](http://www.vatican.va).

<sup>3</sup> Cfr. BENEDETTO XVI, Lettera enciclica *Spe salvi*, 30 novembre 2007, nn. 4 e 10, AAS 99 (2007) 988 e 994.

<sup>4</sup> I giorni di astinenza e digiuno erano oltre una ventina e il digiuno riguardava tutta la Quaresima.

<sup>5</sup> La chiave di volta sta probabilmente nell'«ermeneutica della riforma, del rinnovamento nella continuità» additata da BENEDETTO XVI, *Discorso alla Curia Romana in occasione della presentazione degli auguri natalizi*, 22 dicembre 2005, AAS 98 (2006) 46.

## II. LE PRATICHE PENITENZIALI IN QUANTO BENI DOVUTI

La rivalutazione del digiuno, dell'astinenza e delle altre opere penitenziali non concerne tanto il dover essere della pratica religiosa quanto la *riscoperta dell'essere o dell'identità cristiana*.<sup>1</sup> Solo il recupero della pregnanza redentrice del sacrificio può accrescere la stima nei confronti della mortificazione interiore ed esteriore e stimolare l'inoltro nel cammino pasquale.<sup>2</sup> L'accentuazione della doverosità non è in grado di competere con l'autenticità e la bellezza dell'ortodossia.<sup>3</sup> Se in altre epoche l'ordine e il comando positivo potevano bastare ad assicurare la conformazione alla *lex divina* della penitenza, oggi la disposizione e l'ingiunzione dell'autorità non è più sufficiente, anzi, rischia talora di essere malintesa e controproducente.<sup>4</sup> Uno dei limiti della regolamentazione del passato è stato probabilmente quello di accentuare il profilo potestativo e obbligatorio della disciplina senza preoccuparsi troppo della *ratio* del precetto e della partecipazione interiore dei fedeli. Venuto meno il presupposto è caduto così anche il significato della prestazione. Un aspetto favorevole della congiuntura attuale è allora quello di far maggiormente perno sulla mediazione razionale e sulla libertà dei credenti. *La promozione della pienezza dell'obbligatorietà insomma non contrasta ma anzi reclama l'approfondimento della natura del bene.*

Gran parte della santificazione dei giorni penitenziali è dunque affidata alla maggior rilevanza e penetrazione della scienza teologica nel costume sociale. La componente spirituale, morale e liturgica del bene ecclesiale considerato appare molto più decisiva e caratterizzante di quella giuridica e normativa.<sup>5</sup> Ribadiamo che il principale problema canonico-pastorale attuale non concerne la qualità o eventuali insufficienze della legislazione ma l'effettività e il riscontro del disposto. L'esigenza fondamentale non è pertanto quella di interpretare o contribuire a perfezionare il testo legale ma di dare nuova linfa vitale alla "lettera della legge". Occorre ad ogni modo aver presente che *anche la dimensione di giustizia è una parte o un profilo dell'impegno penitenziale ecclesiale*, l'approfondimento della spettanza comunitaria contribuisce insomma alla ricostruzione dell'integrità del bene. In prospettiva ontologica si comprende anche la *valenza*

<sup>1</sup> Cfr. ad esempio A. SCARNERA, *Il digiuno cristiano dalle origini al IV secolo. Contributo per una rivalutazione teologica*, CLV - Edizioni liturgiche, Roma 1990; N. BRANTSCHEN, *Riscoprire il digiuno*, Queriniana, Brescia 2004.

<sup>2</sup> L'etimologia del termine *metánoia* (cambio di mentalità) evidenzia il presupposto conoscitivo e razionale di ogni vera conversione.

<sup>3</sup> «Ortodossia significa quindi il modo giusto di onorare Dio e la retta forma di adorazione. In questo senso l'ortodossia è per sua stessa definizione anche "ortoprassi"; il contrasto moderno tra i due termini, nella loro origine si risolve da se stesso», J. RATZINGER, *Introduzione allo spirito della liturgia*, San Paolo, Cinisello Balsamo 2001, 155-156.

<sup>4</sup> Nel modo di sentire comune attuale il bisogno e la domanda di senso prevalgono nettamente sul dovere e sull'obbedienza.

<sup>5</sup> La "battaglia della formazione giusliturgica" si vince nel campo ontologico prima che in quello deontologico.

*euristica e sapienziale dell'arte del canonista*: il giurista non è tanto il tecnico della norma quanto il garante dell'ordine giusto del popolo di Dio.<sup>1</sup> Una considerazione non legalistica del precetto (la giuridicità non sta solo nella positività del comando ma nella doverosità della prestazione) aiuta a comprendere meglio il senso e la portata del vincolo obbligatorio.

*La giuridicità degli esercizi ascetici cristiani risiede nella solidarietà del Corpo mistico di Cristo*. La chiamata universale alla conversione e alla riparazione si concretizza invero in una specifica responsabilità verso i fratelli.<sup>2</sup> Già il Battista prepara l'avvento del regno messianico chiedendo segni esteriori di pentimento: «Fate dunque un frutto degno della conversione, e non crediate di poter dire...».<sup>3</sup> Il carattere battesimale comporta poi una deputazione al culto divino che richiede la conformità della condotta personale alla santificazione del tempo.<sup>4</sup> L'esercizio del sacerdozio regale è indissociabile infatti dall'offerta di vittime spirituali, temprando il corpo e lo spirito del fedele.<sup>5</sup> Non c'è insomma valida incorporazione e vero sacrificio senza l'aspirazione alla condivisione e alla partecipazione all'espiazione delle miserie e delle colpe proprie e altrui in seno alla santa assemblea. L'organicità della comunità è fonte di precisi vincoli di esemplarità, di aiuto e di supplenza.<sup>6</sup>

Il progetto divino trascendente di salvezza è abbastanza chiaro e delineato, da un punto di vista giuridico bisogna però individuare la *relazione intersoggettiva di debito* e il *titolo della spettanza*. Un significativo apporto del magistero pontificio postconciliare adombrato pure dal Codice vigente è stato quello di richiamare fortemente l'attenzione sull'atteggiamento interiore del credente, senza però sminuire il significato dell'osservanza esterna.<sup>7</sup> È essenziale distinguere senza separare il piano interiore e personale da quello esteriore e sociale. La giuridicità, richiedendo l'esteriorità e l'alterità, è limitata *suapte natura* al profilo

<sup>1</sup> «L'oggetto dell'arte del canonista è il diritto; più esattamente, la finalità dell'arte del canonista è determinare il diritto nel Popolo di Dio, dire il diritto, *ius dicere* o *iurisdictio*. Per sapere in cosa consista il determinare o dire il diritto, si deve tener presente cosa è il diritto; senza un simile passaggio, l'oggetto dell'arte del canonista rimane confuso», J. HERVADA, *Pensieri di un canonista nell'ora presente*, Marcianum Press, Venezia 2007, 30.

<sup>2</sup> La predicazione del Signore si può riassumere nel: «convertitevi e credete al Vangelo», Mc 1,15, che non a caso suggella l'inizio del cammino quaresimale. Anche il Battesimo, *ianua sacramentorum* e titolo d'ingresso nella Chiesa, richiede (nell'adulto o, per gli infanti, nei genitori e nei padrini) un fattivo impegno di purificazione e una consequenzialità di stile di vita che accompagna tutto lo sviluppo della vocazione cristiana alla santità.

<sup>3</sup> Mt 3,8-9.

<sup>4</sup> Non è casuale che nel sacerdozio uxoriato la celebrazione della Divina liturgia sia normalmente preceduta dall'astinenza sessuale.

<sup>5</sup> Cfr. Rm 12,1.

<sup>6</sup> La corresponsabilità e la solidarietà nei beni spirituali manifesta l'unità di tutti i fedeli (cfr. J. HERVADA, *Diritto costituzionale canonico*, Giuffrè, Milano 1989, 68).

<sup>7</sup> Recita l'*incipit* del Cap. II della *Paen.*: «Il carattere preminentemente interiore e religioso della penitenza, e i nuovi mirabili aspetti che in Cristo e nella Chiesa assume, non escludono né attenuano in alcun modo la pratica esterna di tale virtù, anzi ne reclamano con particolare urgenza la necessità e spingono la Chiesa, attenta sempre ai segni dei tempi, a cercare, oltre l'astinenza e il digiuno, espressioni nuove, più atte a realizzare, secondo l'indole delle diverse epoche, il fine stesso della penitenza». Il can 1249, come vedremo (*infra* III,3), riprende largamente l'insegnamento della Costituzione apostolica.

percepibile intersoggettivamente.<sup>1</sup> Il diritto è appunto la *res iusta* che media il rapporto di debito o l'oggetto della virtù della giustizia.<sup>2</sup> La perentoria affermazione della *Sacrosanctum Concilium* circa la visibilità e comunicatività della pratica purificatrice costituisce il presupposto della giuridicità penitenziale: «La penitenza quaresimale non sia soltanto interna e individuale, ma anche esterna e sociale».<sup>3</sup> Non c'è spazio per lo *ius* nell'intimità individuale, ma c'è posto per il giusto nella rilevanza comunitaria della condotta: non è mai esigibile la contrizione e la compunzione del cuore ma possono esserlo ad esempio la cenere o il sacco, quando fossero il segno richiesto per manifestare la comune sintonia con lo spirito del tempo.<sup>4</sup> La fonte dell'obbligatorietà si trova appunto nella *conspiratione fidelium ad unum* nella santificazione del particolare momento storico.

Il bene del digiuno e dell'astinenza, solo per citare i mezzi tradizionali, ha dunque una spettanza comunionale e istituzionale oltre che singolare e personale. In maniera molto opportuna il neointrodotta can. 1249, dopo aver richiamato la volontà divina, indica chiaramente la giustificazione del dettato codiciale: «*ut vero cuncti communi quadam paenitentiae observatione inter se coniungantur, dies paenitentiales praescribuntur*».<sup>5</sup> Il chiaro titolo legale dell'obbligo non deve far perdere di vista la matrice soprannaturale del mandato e la rispondenza della statuizione al diretto interesse del fedele. La determinazione e specificazione ecclesiastica dell'osservanza non compromette insomma il fondamento razionale della pretesa. Il bene comune ecclesiale esige una coincidenza spazio-temporale nell'esercizio della penitenza.<sup>6</sup> La verità e l'oggettività del giusto mette così al riparo il credente da impropri soggettivismi e sentimentalismi nell'interpretazione della vita di fede.

Il sincronismo e il mutuo ausilio fraterno nell'attualizzazione del mistero salvifico giustificano l'aspettativa ecclesiale dell'impegno ascetico richiesto, la

<sup>1</sup> La mortificazione interiore e le disposizioni dell'agente riguardano ad esempio solo il piano morale.

<sup>2</sup> Cfr. S.Th., II-II, q. 57, a. 1.

<sup>3</sup> CONCILIO VATICANO II, Costituzione *Sacrosanctum Concilium*, 4 dicembre 1963, n. 110, (d'ora in poi SC). Tutta la letteratura canonistica recepisce espressamente tale inequivoco insegnamento conciliare (cfr. ad esempio L.H. ACEVEDO, *Penitenza, giorno di*, in C. CORRAL SALVADOR, V. DE PAOLIS, G. GHIRLANDA [a cura di], *Nuovo Dizionario di Diritto Canonico*, San Paolo, Cinisello Balsamo 1993, 782; J. MANZANARES, C. 10. *Lugares y tiempos sagrados*, in J. MANZANARES, A. MOSTAZA, J.L. SANTOS, *Nuevo Derecho parroquial*, Editorial Católica, Madrid 1988, 569; T. RINCÓN PÉREZ, *La liturgia y los sacramentos en el derecho de la Iglesia*, Eunsa, Pamplona 1998, 358).

<sup>4</sup> Nel testo si ricorre a due tipici esempi biblici (cfr. ad esempio Gdt 4,11; Est 4,1; Gn 3,6). Chiaramente la perfezione dell'adempimento suppone un'integrazione morale e spirituale che supera ampiamente la sfera giuridica.

<sup>5</sup> «Per legge divina, tutti i fedeli sono tenuti a fare penitenza, ciascuno a proprio modo; ma perché tutti siano tra loro uniti da una comune osservanza della penitenza, vengono stabiliti dei giorni penitenziali in cui i fedeli attendano in modo speciale alla preghiera, facciano opere di pietà e di carità, sacrificino se stessi compiendo più fedelmente i propri doveri e soprattutto osservando il digiuno e l'astinenza a norma dei canoni che seguono», can. 1249 CIC. Il canone non ha alcuna corrispondenza nel CIC 1917.

<sup>6</sup> In tal modo il ritmo cosmico e ciclico della salvezza diviene un valore condiviso e partecipato dall'intero corpo ecclesiale.

*radice ultima* del mandato risiede comunque nella *sacramentalità dell'esistenza soprannaturale del fedele*. Anche la penitenza, come ogni manifestazione della religiosità cristiana, ha una profonda valenza culturale (nasce, si ordina e segue l'azione sacra). La ragion d'essere del digiuno, dell'astinenza e quant'altro è indissociabile dalla celebrazione dell'opera della salvezza.<sup>1</sup> La sintonia dei battezzati con il Corpo di Cristo dunque è mistica e reale ad un tempo. La stessa letteratura canonistica riconosce espressamente il contenuto liturgico della pratica penitenziale.<sup>2</sup> L'origine sacramentale di tutto il diritto canonico allora illumina decisamente pure questo aspetto della pratica della fede.<sup>3</sup> L'inerenza delle opere penitenziali al contesto culturale tra l'altro ne riconduce l'osservanza non alla semplice socialità di un gruppo ma all'istituzionalità propria della santa assemblea (intesa quale comunità organica e differenziata). Il precetto diviene quindi un fattore di riconoscimento e d'identità del popolo di Dio. L'auspicabile riscoperta del senso liturgico della penitenza in definitiva porta ad avvalorarne pure l'intrinseca componente giuridica.<sup>4</sup>

Bisogna ribadire ancora che il rispetto della sacralità del tempo si modula secondo la specificità della condizione personale («*suo quisque modo*»<sup>5</sup>) e la liberalità della *lex gratiae*.<sup>6</sup> Il *dover essere* non è rigido e chiuso ma *flessibile e aperto*: la Chiesa fissa un minimo imprescindibile ma non un limite massimo o una predeterminazione assoluta. Ciascuno insomma è tenuto a vivere lo spirito di mortificazione secondo le proprie possibilità e aspirazioni. La normativa universale non a caso, come vedremo (*infra* III-IV), lascia ampio spazio all'adattamento legislativo particolare e all'incremento individuale. Purtroppo l'incenti-

<sup>1</sup> La consonanza con il *mysterium salutis* non è solo estensiva (materiale o temporale) ma intensiva (spirituale ed escatologica). La pratica prescritta non esprime un generico bisogno di purificazione e di riparazione ma un'adesione personale alla *lex gratiae* nella storicità dell'individuo. Il "tempo sacro" non è insomma l'occasione ciclica per riprendere una "dieta dello spirito" ma il costante invito a riconoscere il sigillo indelebile del Signore nel piano di redenzione. Può essere indicativa *a contrario* l'espressa proibizione relativa ai giorni festivi riportata dal Decreto di Graziano: «*Die dominica et quinta feria non est celebrandum ieiunium*», *De cons.*, D. III, cc. 14-15.

<sup>2</sup> La matrice liturgica della penitenza può essere agevolmente colta nell'idea del prolungamento dell'azione sacra o del collegamento con la celebrazione del mistero pasquale: «la vivencia de esos días especiales no se agota en la celebración cultural (libre los viernes, obligatoria los domingos) sino que se prolonga en la rutina cotidiana, en las prácticas (alimenticias) penitenciales o en la alegría y el descanso festivos», L. ALESSIO, *Derecho Litúrgico. Comentario a los cc. 2, 834-839 y 1166-1233 del CIC*, Universidad Católica Argentina, Buenos Aires 1998, 135; «Es importante subrayar el valor no sólo ascético sino también sacramental de los viernes del año y el Viernes Santo, en cuanto expresión del seguimiento de Cristo en el día semanal y anual consagrado a la memoria de su Pasión», J.A. ABAD, *Comentario c. 1251*, in A. MARZOA, J. MIRAS, R. RODRÍGUEZ-OCAÑA (coord. e dir.), *Comentario exegético al código de derecho canónico*, III/2, Eunsa, Pamplona 2002, 1906.

<sup>3</sup> Cfr. J. HERVADA, *Las raíces sacramentales del derecho canónico*, relazione del 1983 (raccolta in *IDEM, Vetera et Nova. Cuestiones de Derecho Canónico y afines [1958-2004]*, Eunsa, Pamplona 2005<sup>2</sup>, 297-319, nostra traduzione in italiano, «*Ius Ecclesiae*» 17 [2005] 629-658).

<sup>4</sup> L'origine liturgica del precetto è un elemento distintivo rispetto alle pratiche ascetiche delle altre religioni.

<sup>5</sup> Can. 1249 CIC.

<sup>6</sup> Cfr. J. HERVADA, *La ley del Pueblo de Dios como ley para la libertad*, in *Vetera et Nova*, 411-425, ove si sostiene la peculiarità della legge nuova rispetto alla minuziosità del ritualismo veterotestamentario.

vo all'iniziativa privata e alla libertà di scelta dei modi disposto dall'Autorità si è tradotto sovente nel rilassamento e nel disimpegno nell'esercizio della virtù di religione nella comunità cristiana. L'impegnatività della condotta chiaramente è pienamente compatibile con la discrezionalità e la fungibilità delle forme (è il caso di quasi tutte le legislazioni particolari sui venerdì extraquaresimali<sup>1</sup>). La variabilità e mutevolezza del *quomodo* non incide chiaramente sulla stringenza dell'*an*. Il minimo richiesto dalla benevolenza del Legislatore non deve logicamente cancellare e annullare il massimalismo e la radicalità della vocazione alla santità, tarpando la generosità dei fedeli.

### III. PANORAMICA DOTTRINALE ED EVOLUZIONE NORMATIVA

La prima codificazione canonica consolidò la disciplina in uso. Il *Codex* mirò prevalentemente a fissare non ad innovare l'ordinamento vigente, ebbe comunque il merito di procedere con prudenza, equilibrio e sapienza tecnica. Occorreva invece una maggior penetrazione concettuale e metodologica per operare più decisive riforme legislative. La sensibilità liturgica del Concilio, portò appunto ad una significativa riappropriazione critica del senso e del valore delle pratiche penitenziali. L'attuale formalizzazione normativa ha avuto l'accortezza di raccogliere gli insegnamenti conciliari e i successivi sviluppi magisteriali e regolamentari. La bontà del dettato non esime comunque dallo sviluppo esegetico e applicativo della normativa. Il punto critico della revisione operata rimane purtroppo la scarsa formazione liturgica nel popolo di Dio. Gli insorgenti pericoli della secolarizzazione in atto rendono peraltro quantomai precarie e incerte le acquisizioni raggiunte.

#### 1. La disciplina nel CIC 17

Il Titolo XIV del Libro III del Codice piano-benedettino suggellava già nell'intitolazione (*De abstinencia et ieiunio*) l'*assorbimento dei mezzi tradizionali del digiuno e dell'astinenza*.<sup>2</sup> Il disposto si limita quindi a definire e inquadrare con rigore e precisione le due fattispecie considerate. La prospettiva legislativa adottata pertanto non era improntata tanto alla santificazione del tempo sacro quanto a regolamentare l'adempimento della pratica penitenziale prescritta. La normativa tuttavia aveva l'indubbio vantaggio di fissare e universalizzare consuetudini popolari piuttosto confuse e diversificate, orientandole allo scopo latreutico implicitamente perseguito. Manca però non solo una qualche spiegazione della sacralità del tempo ma un'esplicitazione della *ratio* della disciplina.<sup>3</sup>

<sup>1</sup> Per i relativi riferimenti cfr. J.T. MARTÍN DE AGAR, L. NAVARRO, *Legislazione delle Conferenze episcopali complementare al C.I.C.*, Coletti a San Pietro, Roma 2009<sup>2</sup>, 1368-1369 (Tavola di sintesi con relativi rinvii).

<sup>2</sup> Non è casuale che nella redazione del codice vigente è l'unico titolo che è stato cambiato nella parte dedicata a *I luoghi e i tempi sacri* (cfr. «Communicationes» 35 [2003] 128).

<sup>3</sup> Il limite definitorio della categoria non è stato superato neppure dal CIC 83: «Il legislatore rinuncia a definire preliminarmente cosa intende per "tempo sacro" e in che senso debba essere spie-

La mancata giustificazione e contestualizzazione dell'ordine stabilito non impedisce una *puntuale analisi della fattispecie*. La stringatezza del disposto evidenzia anzi la chiarezza e l'incisività del regime. I cinque canoni del Titolo (cann. 1250-1254) sottolineano appunto l'obbligatorietà del precetto, discendendo dal contenuto, all'applicazione, all'estensione soggettiva della legge ecclesiastica. Il dettato normativo procede prima alla definizione e circoscrizione dell'astinenza e del digiuno (più propriamente della *lex abstinentiae et ieiunii*<sup>1</sup>), quindi al dettagliato esame dei vincoli previsti,<sup>2</sup> e infine all'individuazione dei destinatari del mandato, salvaguardando sempre la vigenza degli indulti particolari, dei voti, delle costituzioni e delle regole difformi precedentemente approvati.<sup>3</sup> Come nell'impostazione dell'attuale legislazione, per completare la materia ai suddetti canoni vanno aggiunti pure quelli comuni *De temporibus sacris* (cann. 1243-1246) circa la nozione dei tempi sacri, le autorità preposte alla determinazione, la competenza relativa alle dispense e la durata dei giorni stabiliti. Tali canoni introduttori sono stati in parte trasfusi nella codificazione vigente con qualche semplificazione, affinamento e integrazione.<sup>4</sup> Bisogna anche tener presente che la notevole estensione del "digiuno eucaristico" all'epoca previsto (dalla mezzanotte precedente) configurava una sorta di ulteriore e non irrilevante forma di privazione del cibo ordinata alla preparazione sacramentale.<sup>5</sup>

Nel CIC 17 spicca immediatamente *l'impronta legalista del dettato*.<sup>6</sup> È rivelatore dell'impostazione legalista del Codice precedente la constatazione che il digiuno e l'astinenza non costituiscono autonome realtà ascetico-sacramentali e risulta-

gata questa specifica sacralità», A. LONGHITANO, *Il sacro nel codice di diritto canonico*, «Ius Ecclesiae» 6 (1994) 726.

<sup>1</sup> Cfr. cann. 1250-1251. La descrizione del contenuto del digiuno del can. 1251 CIC 17 tra l'altro viene ritenuta ancora valida (cfr. ad esempio B.F. PIGHIN, *Diritto sacramentale*, Marcianum Press, Venezia 2006, 449; P. VERGARI, *Commento cc. 1249-1253*, in P.V. PINTO [a cura di], *Commento al Codice di Diritto Canonico*, Lev, Città del Vaticano 2001, 718).

<sup>2</sup> «§ 1. *Lex solius abstinentiae servanda est singulis sextis feriis*. § 2. *Lex abstinentiae simul et ieiunii servanda est feria quarta Cinerum, feriis sextis et sabbatis Quadragesimae et feriis Quatuor Temporum, pervigiliis Pentecostes, Deiparae in caelum assumptae, Omnium Sanctorum et Nativitatis Domini*. § 3. *Lex solius ieiunii servanda est reliquis omnibus Quadragesimae diebus*. § 4. *Diebus dominicis vel festis de praecepto lex abstinentiae, vel abstinentiae et ieiunii, vel ieiunii tantum cessat, excepto festo tempore Quadragesimae nec pervigilia anticipantur; item cessat Sabbato Sancto post meridiem*», can. 1252 CIC 17.

<sup>3</sup> Cfr. can. 1253 CIC 17, si ricava quindi che il disposto non intende mutare la minore o maggior esigenza specificamente concessa.

<sup>4</sup> È stato ad esempio soppresso il contenuto dei cann. 1243, 1245 § 2, 1246 CIC 17, menzionato il Vescovo diocesano anziché l'Ordinario del luogo (can. 1244 § 2 CIC 17), integrata la condizione della dispensa del parroco (si richiede ora anche la conformità con le disposizioni del Vescovo diocesano) e prevista la facoltà della commutazione (can. 1245 CIC 83).

<sup>5</sup> Cfr. can. 858 § 1 CIC 17 («*Qui a media nocte ieiunium naturale non servaverit, nequit ad sanctissimam Eucharistiam admitti, nisi mortis urgeat periculum, aut necessitas impediendi irreverentiam in sacramentum*»). Il fedele era, per così dire, abitualmente educato dal desiderio di comunicarsi all'ascesi liturgica e alla "sentita" incorporazione al sacrificio della Messa (anche se di fatto la ricezione eucaristica non risultava troppo frequente).

<sup>6</sup> Anche da un punto di vista semantico è indicativo che la parola *lex* compare ben otto volte nei cinque canoni (in tutti tranne nel can. 1253).

no indissociabili dalla legge.<sup>1</sup> L'istituto in pratica è dato unicamente dalla relativa prescrizione ecclesiastica: il Legislatore non si preoccupa di individuare o ricostruire il bene giuridico sottostante. Preoccupa dunque l'ottica concettuale adottata più della restrizione del campo d'osservazione (il digiuno e l'astinenza costituiscono importanti manifestazioni ma non esauriscono certo la pratica penitenziale della Chiesa). Non solo i giorni di penitenza sembrano avere un rilievo quasi accessorio e integrativo,<sup>2</sup> ma la regolamentazione è ancora molto lontana dal riconoscimento dell'invito all'integralità della santificazione dell'anno liturgico. Il giudizio critico *ex post* (con gli occhi del presente!), necessariamente molto parziale e approssimativo, nulla toglie chiaramente alla bontà del risultato pratico (la pietà popolare diffusa). Il richiamo all'esecuzione dell'obbligo comunque prevale nettamente sulla motivazione dell'imposizione.

Anche la *dottrina coeva* conferma l'impressione di una notevole minuziosità e rigidità nell'applicazione del disposto.<sup>3</sup> La principale monografia sull'argomento "seziona" in maniera molto chiara e schematica il tema (*notio, divisio, historia, disciplina vigens*, ecc.) ma si sofferma su questioni molto particolari e dettagliate.<sup>4</sup> Il letteralismo e l'esegesi tarpano ogni tentativo di enucleazione della natura delle *res iustae*. L'impronta parenetica e moraleggiante è abbastanza chiara e definita. Non è probabilmente casuale che il digiuno e l'astinenza superino abbondantemente l'attenzione sulla celebrazione e sulla festa. La giuridicità canonica riflette probabilmente l'autocoscienza ecclesiale dell'epoca ed ha un atteggiamento casuistico e prontuaristico. Le insufficienze metodologiche ed epistemologiche registrate, non incidono comunque sulla qualità tecnica dell'argomentazione e sulla rispondenza di molte delle conclusioni proposte. In definitiva lasciano perplessi le categorie di riferimento e il *modum operandi* più delle soluzioni adottate.

## 2. La dottrina conciliare e le disposizioni pontificie successive

Il Concilio Vaticano II ha segnato un'indubbia svolta o, piuttosto, una *riappropriazione critica della centralità del mistero di Cristo nell'anno liturgico*.<sup>5</sup> La riforma ha cercato pertanto di sottolineare l'adesione settimanale e annuale al nucleo pasquale del cammino cristiano.<sup>6</sup> Il senso del tempo si è così orientato decisa-

<sup>1</sup> Longhitano rileva incidentalmente «lo stile marcatamente positivista con cui il Codice del 1917 affrontava questo argomento», *Il sacro nel Codice*, 726.

<sup>2</sup> «*Tempora sacra sunt dies festi; iisque accensentur dies abstinentiae et ieiunii*», can. 1243 CIC 17.

<sup>3</sup> Cfr. ad esempio M. CONTE DA CORONATA, *De Locis et Temporibus sacris. Codicis Iuris Canonici L. III Pars altera. Tractatus theorico-practicus*, P. Marietti, Torino 1922 (la stessa intitolazione è emblematica dell'impostazione); F.X. WERNZ, P. VIDAL, *Ius Canonicum*, IV, Pontifica Universitas Gregoriana, Roma 1934-1935, 608-622; A. VERMEERSCH, J. CRUESEN, *Epitome iuris canonici*, II, H. Dessain, Malines - Roma 1940, 395-400.

<sup>4</sup> Conte da Coronata ad esempio si sofferma dettagliatamente sulla *quantitas et qualitas cibi* anche col relativo giudizio morale (*De Locis et Temporibus sacris*, 314-315) o sull'analisi delle *causae excusantes* (320-327).

<sup>5</sup> Cfr. SC 102 e 107.

<sup>6</sup> Significativa è la valorizzazione della domenica (SC 106).

mente ad assecondare l'azione della grazia nella storia degli uomini. Lo spirito sacramentale della penitenza, ancorché non esplicitamente formulato, risponde all'autocomprensione stessa della missione della Chiesa come comunità «santa e insieme *sempre bisognosa di purificazione*». <sup>1</sup> Le pratiche espiatorie in pratica, senza perdere il loro valore ascetico, assumono sempre più la funzione di segni dispositivi (propedeutici e successivi) alla misericordia divina.

La revisione dei mezzi penitenziali non è stata certamente un obiettivo prioritario dell'assise conciliare. L'*attenzione* dedicata al tema è stata *abbastanza limitata* e non particolarmente illuminante: «La Chiesa, infine, nei vari tempi dell'anno, secondo una disciplina tradizionale, completa la formazione dei fedeli per mezzo di pie pratiche spirituali e corporali, per mezzo dell'istruzione, della preghiera, delle opere di penitenza e di misericordia». <sup>2</sup> I Padri conciliari hanno richiamato dunque la dottrina tradizionale e lo scopo integrativo dell'*eruditio fidelium* svolto dai diversi esercizi pii. <sup>3</sup> L'intento della riforma liturgica non è stato d'altronde quello di ripensare l'esigenza del sacrificio ma di stimolare e incrementare l'*actuosa participatio* del popolo orante di Dio. In questa linea la mortificazione ha senz'altro un rilievo discreto e contenuto anche se per nulla irrilevante e marginale nella promozione dell'economia culturale. Non sono mancate peraltro interessanti sottolineature del carattere esterno e sociale della penitenza quaresimale <sup>4</sup> e della nota battesimale e penitenziale di tutto il *tempus quadragesimalis* con un incentivo all'adattamento della prassi penitenziale e un accorato richiamo al digiuno pasquale: «E la pratica penitenziale sia incoraggiata e raccomandata dalle autorità, di cui all'art. 22, secondo le possibilità del nostro tempo e delle diverse regioni, nonché secondo le condizioni dei fedeli. Sia però religiosamente conservato il digiuno pasquale, da celebrarsi ovunque il venerdì della passione e morte del Signore, e da protrarsi, se possibile, anche al sabato santo, in modo da giungere con cuore elevato e liberato alla gioia della domenica di risurrezione». <sup>5</sup> Il magistero conciliare sul tema insomma è riferito all'ambito prettamente liturgico (non si esplicita troppo la persistente valenza extraquaresimale). *Ad mentem Concilii* la pastoralità e la comprensione, che dovrebbero presiedere il riordino della materia, richiedono la conformazione alla realtà dei tempi e delle situazioni non la semplice edulcorazione o attenuazione della serietà e dell'impegno. Nel passaggio dalla precedente rigidità ed austerità ad una maggior elasticità e consapevolezza purtroppo è mancato il

<sup>1</sup> CONCILIO VATICANO II, Costituzione dogmatica *Lumen Gentium*, 16 novembre 1964, n. 8, (d'ora in poi LG). La dottrina della sacramentalità radicale della Chiesa è uno degli assi portanti della Costituzione conciliare.

<sup>2</sup> SC 105.

<sup>3</sup> Il presupposto essenziale consapevolmente delineato dalla SC (la cui insufficienza purtroppo ne ha condizionato in negativo la ricezione e applicazione) è quello dell'incremento della formazione liturgica dei fedeli (chierici compresi), cfr. M. DEL POZZO, *Principi giuridico-ecclesiologici della liturgia della Chiesa: l'ordine sociale giusto del popolo di Dio e la fedeltà all'immagine della Sposa*, «Annales theologici» 24 (2010) 15-20.

<sup>4</sup> Cfr. supra p. 94, nt. 3.

<sup>5</sup> SC 110. È l'unico caso in cui compare nel documento il termine digiuno (non vi è invece alcun riferimento all'astinenza).

tramite di un'adeguata catechesi e spiegazione dei mutamenti. L'adattamento non si è tradotto così nell'impulso e nella spinta alla ripresa e attualizzazione del patrimonio ecclesiale desiderati ma nel depauperamento e rilassamento del costume.

La Costituzione apostolica *Paenitemini* che funge da *caposaldo essenziale della normativa vigente* si muove dichiaratamente nella linea tracciata dal Vaticano II.<sup>1</sup> Il breve lasso di tempo intercorso e l'espresso richiamo della recente dottrina *de Ecclesia* evidenziano l'urgenza di adeguare la legislazione al mutato contesto sociale ed ecclesiale.<sup>2</sup> L'auspicio del Pontefice è quello di attuare una rivisitazione avveduta e matura delle pratiche penitenziali. La struttura del documento antepone opportunamente alla parte normativa una presentazione dottrinale che ne chiarisca la *mens* e lo spirito. Paolo VI esplicita l'inscindibile nesso tra penitenza e senso religioso nello sviluppo della rivelazione: l'adesione intima e personale al sacrificio richiesta sin dall'Antico Testamento, l'invito alla conversione e l'integralità della riforma del cuore additati da Cristo con la conseguente prospettiva battesimale ed ecclesiologica. La permanente necessità dell'ascesi fisica e della pratica esterna di mortificazione richiede secondo il Papa il superamento di ogni deriva formalistica.<sup>3</sup> La volontarietà di ogni azione esterna invita ad una considerazione più piena ed esistenziale delle possibili forme di penitenza. Il Santo Padre non ha voluto minimamente soppiantare il digiuno, ha inteso piuttosto recuperare l'antica compenetrazione con la preghiera e la carità rimasta alquanto in ombra nell'epoca moderna e attivare un riordino disciplinare conforme alle specificità locali. L'impostazione codiciale del *De abstinentia et ieiunio* (*supra* III.1) risultava insomma ormai obsoleta e inadeguata. La Costituzione apostolica invita a spingersi decisamente oltre il digiuno e l'astinenza. La risposta della Congregazione del Concilio ha chiarito poi la sostanzialità della gravità dell'obbligo.<sup>4</sup> Gli insegnamenti e le disposizioni pontificie probabilmente non hanno trovato ancor oggi un terreno di cultura troppo preparato e disposto. La secolarizzazione ha purtroppo eroso in profondità la "sapienza della Croce".<sup>5</sup> Inoltre l'integrazione delle conferenze episcopali forse non ha saputo sviluppare appieno le virtualità del nuovo ordinamento.

<sup>1</sup> Nei lavori codificatori l'esplicito riferimento del nuovo impianto codiciale fu la ricezione della disciplina della *Paenitemini*: «*Plures Consultores in suis votis dicunt hanc materiam recognoscendam esse secundum mentem Constitutionis Apostolicae Paenitemini (Rev.mi secundus, tertius, decimus primus Consultores et Relator)*», «*Communicationes*» 35 (2003) 124, anche in seguito ci si attenne espressamente a tale provvedimento legislativo.

<sup>2</sup> La qualificazione di "riordino totale" delle prescrizioni legislative indica la consapevolezza della radicalità dell'intervento (cfr. *Paen.*, *pars normativa* I § 2)

<sup>3</sup> «Contro il reale e sempre ricorrente pericolo di formalismo e di fariseismo, nella Nuova Alleanza, come ha fatto il divin Maestro, così gli Apostoli, i Padri, i Sommi Pontefici hanno apertamente condannato ogni forma di penitenza che sia puramente esteriore», *Paen.*, *pars expositiva* II.

<sup>4</sup> Cfr. S. CONGR. CONCILII, *resp.* 24 febbraio 1967, AAS 59 (1967) 229.

<sup>5</sup> Trovano perenne attualità le parole di san Paolo in 1Cor 1,17-31.

### 3. L'affinamento codiciale e magisteriale

La disciplina codiciale vigente è la fedele traduzione in termini “canonici” della *pars normativa* della Costituzione apostolica *Paenitemini*. La codificazione d'altronde ha inteso esplicitamente riformulare l'attuale Titolo II del Capitolo II della Parte III del Libro IV, recependo il provvedimento papale, e, in taluni casi, ha adoperato quasi testualmente espressioni della suddetta Costituzione.<sup>1</sup> «*Maior responsabilitas tribuitur fidelibus simul cum aequa libertate*».<sup>2</sup> La felice intitolazione di un paragrafo del commento di Romita può fornire un'efficace chiave di lettura dell'innovazione legislativa intervenuta. *La responsabilità e la libertà dei fedeli costituiscono il fulcro dell'attuale assetto normativo*. Il dettato ha cercato così di attuare la sollecitudine pastorale della Suprema autorità e di fugare ogni deformazione casuistica e formalistica.

È interessante anzitutto percepire *gli spunti e gli aneliti emersi durante i lavori codificatori*. A fronte del primo progetto che lasciava totalmente indeterminata l'indicazione dei giorni penitenziali, fu subito accolta la proposta di introdurre un riferimento di portata generale e universale che salvaguardasse comunque la prerogativa di una notevole varietà locale. I capisaldi della costruzione normativa furono così lucidamente individuati nel promuovere lo spirito di penitenza, nello stabilire giorni e forme comuni e nel rispettare la facoltà d'integrazione o sostituzione delle conferenze episcopali.<sup>3</sup> Sin dal principio i redattori hanno deliberatamente preso le distanze dalla precedente impostazione di tipo casuistico.<sup>4</sup> L'astinenza e il digiuno furono sottoposti ad una revisione critica e ad una ragionevole semplificazione che ne illuminasse il senso e il contenuto.<sup>5</sup> Nonostante l'ampiezza del tenore della Costituzione, nel dibattito non ci si discostò troppo dal riferimento ai mezzi tradizionali. La palese inadeguatezza del vecchio *Titulus XVI (De abstinentia et ieiunium)* portò comunque a mutarne l'intitolazione. L'aspirazione al riconoscimento del valore espiatorio delle circostanze ordinarie della vita, indicato prioritariamente dalla *Paenitemini*, rimane alquanto in ombra nelle discussioni e osservazioni redazionali.<sup>6</sup> Non sorprende

<sup>1</sup> Ad esempio nel can. 1249.

<sup>2</sup> F. ROMITA, *Annotationes (in Const. Ap. «Paenitemini»)*, «Monitor Ecclesiasticus» 91 (1966) 206.

<sup>3</sup> Le diverse opzioni concernevano soprattutto la statuizione in merito alla forma delle opere di penitenza: se conservare un regime di base unitario o prevedere un decentramento normativo circa il *quomodo* (cfr. «Communicationes» 35 [2003] 125-126).

<sup>4</sup> «*Iam a pluribus annis interpretatio legis de abstinentia et ieiunio duxerat ad casuisticam vere nocivam*», «Communicationes» 35 (2003) 125, donde porsi prioritariamente le domande sul senso dell'astinenza e sul modo del digiuno.

<sup>5</sup> Le due questioni inizialmente dibattute furono: «*A. Quis est sensus abstinentiae “a carnis”?*»; «*B. De modo exercendi ieiunium*». La conservazione della validità dell'astinenza dalle carni venne contestualizzata e giustificata e la modalità d'esercizio del digiuno realisticamente chiarita e contenuta («*Oportet enim ut obiectum praecepti ecclesiastici clarum sit, et observantia eius sit possibilis maximae parti populi christiani*», *ibidem*).

<sup>6</sup> Romita nel suo commento aveva precisato: «*sensus existentialis vitae humanae sanctificatur*», *Annotationes*, 206. Nello schema del 1979 veniva invece omissivo il riferimento alla preghiera e alle opere di pietà e di carità («Communicationes» 12 [1980] 363).

troppo che i consultori ragionassero su una realtà profondamente mutata con categorie mentali antiche. Emerge comunque la chiara consapevolezza della persistenza del vincolo giuridico e della serietà del relativo obbligo.<sup>1</sup>

L'*impostazione del CIC 83* risponde allo sviluppo teologico intervenuto con il Concilio Vaticano II. La concezione dei giorni di penitenza è pertanto diversa e più ampia rispetto a quella del CIC 17.<sup>2</sup> L'articolazione del testo codiciale prevede: un inquadramento della natura e *ratio* delle prescrizioni *de diebus paenitentiae* (can. 1249), l'individuazione dei giorni e del tempo penitenziale (can. 1450), con l'imposizione della relativa specifica modalità santificatrice (can. 1251), la delimitazione dei soggetti obbligati (can. 1252) e il riconoscimento della facoltà di ulteriore determinazione e sostituzione da parte delle conferenze episcopali (can. 1253). Viene eliminata la previsione eccezionale del regime dei religiosi e di altre realtà.<sup>3</sup> Del tutto nuovi risultano i cann. 1249 e 1253; tali norme – che delineano la struttura portante della disciplina – additano la ricca e composita formulazione della fattispecie e il possibile adattamento o particolarizzazione della regolamentazione. Come meglio vedremo in seguito, l'ariosa prospettiva del Codificatore mira a sviluppare la pienezza dello spirito penitenziale non a sminuire il valore del digiuno e dell'astinenza. Il rinvio alle valutazioni locali aiuta a flessibilizzare e conformare le pratiche penitenziali all'indole e alle situazioni delle diverse *portiones populi Dei*. La legislazione si presenta quindi intrinsecamente aperta e variegata ispirata ad una visione più matura della penitenza come dimensione fondamentale e costante della vita cristiana.<sup>4</sup>

Non ci si può certo attendere dal testo codiciale la scienza del bene giuridico, il dettato normativo comunque in questa direzione è sicuramente rilevante e apprezzabile.<sup>5</sup> I limiti riguardano semmai l'inquadramento sistematico e il ripensamento della categoria del sacro: il Codificatore ha recepito infatti la schematizzazione preesistente senza giungere ad una rielaborazione profonda

<sup>1</sup> Possono essere indicative alcune osservazioni emerse durante i lavori: «*Rev. mus septimus Consultor petit ut formula redigatur ut induat indolem verae legis, quia, prout nunc stat, est potius pia exortatio*», «*Communicationes*» 35 (2003) 126; «*Ad formam paenitentiae quod attinet, Consultores concordant ut modo indicativo proponantur formae traditionales nempe ieiunium, abstinentia, opera caritatis, exercitationes pietatis, etc.; modo autem imperativo proponantur ieiunium et abstinentia pro certis diebus vel temporibus*», «*Communicationes*» 12 (1980) 364.

<sup>2</sup> Cfr. PIGHIN, *Diritto sacramentale*, 439-442.

<sup>3</sup> La Costituzione apostolica *Paenitemini* abroga tutti i privilegi e indulti generali e speciali e lascia immutate le previsioni di voti, costituzioni e regole approvati (*Paen., pars normativa v*). Il can. 1253 CIC 17 non trova alcuna corrispondenza nel codice vigente.

<sup>4</sup> Ancora una volta può essere indicativa la lapidaria sintesi di Romita: «*Pars normativa autem essentialiter est una, et apparenter seu de facto, multiplex iuxta locorum adiuncta*», *Adnotationes*, 207. M. Marchesi procedendo ad un confronto tra i codici osserva: «Le normative canoniche, contenute nelle parti seconda e terza, sono state ampiamente modificate, sotto l'influsso della riforma liturgica e della legislazione postconciliare, contenuta nei documenti di applicazione. Forse le modifiche riguardano più la visione generale e gli aspetti accidentali. Tuttavia si deve affermare che ci troviamo di fronte ad una normativa più semplice, più snella e più decentrata», *Altri atti di culto, luoghi e tempi sacri*, in E. CAPPELLINI (a cura di), *La normativa del nuovo codice*, Queriniana, Brescia 1985, 268.

<sup>5</sup> La penetrazione conoscitiva dell'essenza della realtà giuridica compete alla scienza canonistica più che alla prudenza di governo del Legislatore.

della materia.<sup>1</sup> Il CIC 83 non è forse un monumento di tecnica giuridica (per la nozione di digiuno e astinenza si deve ad esempio ricorrere alla regolamentazione anteriore) ma è uno strumento valido ed efficace. Nel riferimento alla fattispecie è stato superato il precedente impianto legalistico (non si ricorre alla caratterizzazione delle due ipotesi come *lex abstinentiae* e *lex ieiunii*). Le pratiche penitenziali assumono così un'autonoma valenza obbligatoria normativamente disciplinata. Apprezzabile è la scelta di individuare solo il "minimo garantito". L'orizzonte del Legislatore è quello di preservare l'essenza comunitaria del ritmo penitenziale non di esaurire la portata del mandato divino. Altro e più delicato è il problema della ricezione e dell'autentica comprensione della revisione del contenuto del precetto (*in primis* tra i pastori e poi nel popolo fedele). Ribadiamo che il deficit principale nella giuridicità canonica concerne – a nostro modo di vedere – l'applicazione pastorale della riforma e la percezione dell'estensione della doverosità.<sup>2</sup>

Conviene accennare anche al successivo inquadramento magisteriale delle pratiche penitenziali. Il *Catechismo della Chiesa Cattolica* (CCE) e il relativo *Compendio* logicamente riflettono l'impostazione dottrinale e regolamentare assunta.<sup>3</sup> Il CCE ha il pregio inoltre di esplicitare non solo il nesso inscindibile tra vita morale e vita liturgica ma anche la benevolenza della prescrizione: «I precetti della Chiesa si collocano in questa linea di una vita morale che si aggancia alla vita liturgica e di essa si nutre. Il carattere obbligatorio di tali leggi positive promulgate dalle autorità pastorali, ha come fine di garantire ai fedeli il minimo indispensabile nello spirito di preghiera e nell'impegno morale, nella crescita dell'amore di Dio e del prossimo».<sup>4</sup> I precetti generali della Chiesa non sono una gravosa imposizione autoritaristica ma una manifestazione di preoccupazione e comprensione pastorale. Tale fonte insiste anche sulla varietà e sull'orizzonte esistenziale delle forme di espressione della penitenza interiore: la tripartizione classica digiuno-preghiera-elemosina non esaurisce l'impegno di purificazione e abbraccia tutta la vita quotidiana dei cristiani.<sup>5</sup> Lo spettro d'osservazione supe-

<sup>1</sup> Per qualche rilievo critico circa l'attuale stato di positivazione della categoria del sacro cfr. V. MOSCA, *I luoghi e i tempi sacri* (cann. 1205-1253), in GRUPPO ITALIANO DOCENTI DI DIRITTO CANONICO (a cura del), *La funzione di santificare della Chiesa. xx Incontro di studio, Passo della Mendola (Trento)*, 5 luglio - 9 luglio 1993, Glossa, Milano 1995, 194-195, 210-211; LONGHITANO, *Il sacro nel codice*, 720-730.

<sup>2</sup> Una buona legge rischia di diventare "lettera morta" se non è vivificata dallo spirito che l'ha ispirata.

<sup>3</sup> Per quanto concerne la formulazione del quarto precetto della Chiesa, pur rinviando espressamente alla normativa canonica (cfr. Parte III, nt. 88), il CCE sviluppa l'aspetto teleologico: «Il quarto precetto ("In giorni stabiliti dalla Chiesa astieniti dal mangiare carne e osserva il digiuno") assicura i tempi di ascesi e di penitenza che ci preparano alle feste liturgiche e a farci acquisire il dominio sui nostri istinti e la libertà del cuore», n. 2043. Il *Compendio* sintetizza il precetto come: «4) astenersi dal mangiare carne e osservare il digiuno nei giorni stabiliti», n. 432.

<sup>4</sup> N. 2041 CCE, cfr. pure nn. 2043 e 2048.

<sup>5</sup> Cfr. n. 1434 CCE. La sintesi del *Compendio* è molto efficace: «La penitenza si esprime in forme molto varie, in particolare con il digiuno, la preghiera, l'elemosina. Queste e molte altre forme di penitenza possono essere praticate nella vita quotidiana del cristiano, in particolare nel tempo di Quaresima e nel giorno penitenziale del venerdì», n. 301.

ra ampiamente il binomio digiuno-astinenza. Il CCE offre insomma un'adeguata cornice assiologica all'osservanza delle pratiche penitenziali. La mancanza di un più evidente rilievo costitutivo della mortificazione attenua però la forza del richiamo.<sup>1</sup> La sola logica del precetto non esalta troppo la portata necessaria e fondamentale dell'invito alla conversione.<sup>2</sup> Una maggior concentrazione sulla conformazione vitale dell'esistenza al mistero pasquale (passione, morte e risurrezione) e uno spazio più definito per il cammino penitenziale aiuterebbero forse a diffondere la "sapienza della Croce" e a cogliere meglio il valore spirituale dell'espiazione.

#### 4. L'opzione della disciplina orientale

Benché la nostra attenzione si rivolga prevalentemente alla Chiesa latina, pare doveroso compiere almeno un *sommario accenno alla disciplina orientale*. Tale riferimento – anche in ragione della divergente scelta legislativa operata dal *Codice dei Canoni delle Chiese Orientali* (CCEO) – permette infatti di raggiungere una considerazione più completa della questione e fornisce utili indicazioni per il prosieguo dell'indagine.<sup>3</sup> La stessa Costituzione apostolica *Paenitemini* contiene una norma di rinvio in ordine alla statuizione relativa alle Chiese Orientali.<sup>4</sup> Il dibattito già sorto in seno alla commissione redattrice del CIC culminato nell'esclusione dell'ipotesi di un decentramento normativo assoluto, ha condotto dunque in maniera abbastanza pacifica e prevedibile ad un risultato diverso nella preparazione del CCEO. La quasi scontata soluzione adottata deriva dalla varietà e articolazione della *communio Ecclesiarum*.<sup>5</sup> Ai cinque canoni latini corrisponde così l'unico canone di rimessione al diritto particolare della propria Chiesa *sui iuris*.<sup>6</sup> Occorre precisare ad ogni modo che le prescrizioni universali conservano la loro validità generale: la facoltà dispositiva delle Autorità locali concerne solo la *determinatio dierum penitentiae* e la forma di osservanza prescritta.<sup>7</sup>

<sup>1</sup> Il digiuno, l'astinenza e le altre forme di penitenza compaiono solo a proposito del sacramento della Penitenza e dei precetti ecclesiastici e non hanno un autonomo riscontro e inquadramento.

<sup>2</sup> Converrebbe esaltare e dimostrare in maniera positiva e affermativa il senso e valore del mandato prima di imporre l'osservanza del precetto.

<sup>3</sup> Una trattazione esauriente del tema richiederebbe evidentemente un'adeguata conoscenza delle consuetudini e tradizioni delle singole Chiese *sui iuris* che supera le nostre competenze e l'intento della ricerca.

<sup>4</sup> «Nelle Chiese Orientali spetta al Patriarca insieme con il Sinodo o alla suprema Autorità di ogni Chiesa insieme con il Concilio dei Gerarchi il diritto di determinare i giorni di digiuno e di astinenza, a norma del Decreto conciliare *De Ecclesiis orientalibus catholicis*, n. 21», *Paen.*, *pars normativa* VIII.

<sup>5</sup> Cfr. L. LORUSSO, *Il culto divino nel Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium. Commento ai singoli canoni*, Ecumenica, Bari 2008, 182. Non è ininfluente neppure la maggior pregnanza dei mezzi penitenziali nella tradizione orientale.

<sup>6</sup> «*Diebus paenitentiae christifideles obligatione tenentur ieiunium vel abstinentiam servandi modo iure particulari propriae Ecclesiae sui iuris statuto*», can. 882 CCEO.

<sup>7</sup> La legislazione particolare riguarda il calendario dei giorni penitenziali, il modo d'esercizio delle pratiche penitenziali, i soggetti tenuti all'obbligo, il contenuto e l'estensione del precetto, la dispensa e la sostituzione (cfr. H. ALWAN, *Commento c. 882*, in P.V. PINTO [a cura di], *Commento al Codice dei Canoni delle Chiese Orientali*, Lev, Città del Vaticano 2001, 762).

La disposizione esplicita in maniera perentoria la stringenza del vincolo: «*obligatione tenetur*». Il testo del canone inoltre richiama espressamente il digiuno e l'astinenza, tanto radicati nella tradizione orientale, senza menzionare altre forme alternative. La semplificazione rinuncia così alla maggior ampiezza catechetica e disciplinare della codificazione latina. Il successivo can. 883, rinviando *extra territorium* al rispetto del calendario locale, fermo restando però quanto al modo la propria tradizione culturale, evidenzia la matrice rituale e celebrativa del precetto.<sup>1</sup> La dovizia e diversificazione del patrimonio regolamentare assorbe peraltro pure i canoni generali *De temporibus sacris* latini. La maggior concisione e essenzialità del dettato codiciale insomma non intende penalizzare o sminuire il valore delle opere penitenziali ma anzi promuovere e preservare la ricchezza e incisività del digiuno, dell'astinenza e delle altre manifestazioni dello spirito di mortificazione presenti nelle culture orientali.

#### IV. LA COMPOSITA STRUTTURAZIONE DEL PRECETTO ECCLESIASTICO

Chiarita l'obbligatorietà fondamentale del digiuno e dell'astinenza e la prospettiva normativa e dottrinale assunta, conviene ora approfondire i profili di doverosità del precetto. La ricostruzione della natura della spettanza agevola infatti l'individuazione della reale estensione della giuridicità canonica. Il precetto penitenziale ecclesiastico risponde evidentemente alla *volontà divina* e alla *tradizione apostolica*. La *determinazione umano-positiva* delle forme e delle espressioni dell'espiazione cristiana non incide dunque sull'origine soprannaturale del mandato. L'integrazione nella fattispecie del fattore divino e umano aiuta anzi a comprendere la storicità e variabilità della prassi e della misura del giusto e la necessaria mediazione della discrezionalità dell'Autorità. La *sfera di libertà del fedele* completa il quadro e manifesta più pienamente il concorso della volontarietà nell'esercizio dell'ascesi fisica.

Il can. 1249 ha il pregio di sintetizzare in maniera chiara e rispondente la dottrina della Costituzione apostolica *Paenitemini*. Prescindendo in questa sede dall'apporto teologico-spirituale, il provvedimento papale ha sottolineato la necessità dell'adesione interiore del fedele, dell'ampliamento dello spirito di mortificazione e dell'adeguazione alle situazioni personali e locali. Tali spunti trovano un riscontro nella *pars normativa* della Costituzione e sono stati poi recepiti nel CIC. Il Legislatore ha così inteso scongiurare un approccio casuistico e formalistico al tema con un'illuminante statuizione di principio.<sup>2</sup> Lo scopo ultimo dell'insegnamento pontificio: l'integralità della chiamata alla conversione<sup>3</sup>

<sup>1</sup> «[I singoli fedeli] Si possono conformare, solo al calendario dei giorni, non al modo e alle altre norme concernenti l'esercizio della penitenza, che deve essere sempre legato alla legge propria della loro Chiesa», cfr. ALWAN, *Commento c. 883*, 762. Occorre precisare che solo le prescrizioni rituali sono impegnative fuori dal territorio proprio della Chiesa *sui iuris*.

<sup>2</sup> Abad qualifica il can. 1249 "programmatico" per i canoni successivi (*Comentario c. 1249*, 1903).

<sup>3</sup> Cfr. l'intitolazione di un paragrafo: «Intimo e totale cambiamento di tutto l'uomo», *Paen.*, *pars expositiva* I.

rischia però di essere privato della sua forza da una lettura miope e riduttiva del disposto. La logica pastorale del “minimo garantito” non deve mai dimenticare l’aspirazione ecclesiale al “massimo consigliato”.<sup>1</sup>

### 1. Il fondamento divino della chiamata alla conversione

«Per legge divina, tutti i fedeli sono tenuti a fare penitenza, ciascuno a proprio modo» (can. 1249). L’incipit del *De diebus paenitentiae* evidenzia l’inerenza dell’obbligo penitenziale allo stesso messaggio salvifico. Il presupposto ultimo dell’esigenza di purificazione sta nell’essenza della legge nuova della carità.<sup>2</sup> Il Nuovo Testamento si pone infatti in continuità col valore morale e spirituale delle pratiche dell’Antico ma aggiunge un imprescindibile riferimento all’attuazione dell’opera della salvezza.<sup>3</sup> Il senso latamente religioso di ogni esercizio ascetico-corporale nella storia dell’umanità non può sottacere la specificità della mortificazione dei battezzati: il cristianesimo è appunto la religione del vero ed eterno sacrificio.<sup>4</sup> Non è possibile insomma cooperare all’edificazione del Corpo di Cristo senza partecipare ai suoi patimenti.<sup>5</sup> La diretta risonanza liturgico-sacramentale del digiuno e delle altre forme di penitenza conferisce una precisa connotazione istituzionale alla prestazione richiesta. L’«*ex lege divina tenentur*» dunque non solo suggella l’origine del mandato ma sancisce anche la natura transpersonale della spettanza.

Nella percezione del sacrificio individuale come bene della comunione ecclesiale occorre evidenziare pure la *prospettiva esistenziale* di tale realtà. Lo spirito di penitenza non è circoscritto ad una serie di pratiche esteriori, costituisce un atteggiamento vitale del fedele.<sup>6</sup> La mortificazione si sviluppa estensivamente oltre il tempo fissato e intensivamente più in profondità delle forme stabilite.<sup>7</sup> Nella costanza della chiamata alla conversione c’è il riconoscimento dell’illimi-

<sup>1</sup> La Chiesa raccomanda sempre il massimo ma chiede solo il minimo indispensabile (il massimalismo teleologico e il minimalismo obbligatorio riflettono d’altronde la pastoraltà della missione ecclesiale), cfr. J. HERVADA, *El ordenamiento canónico: aspectos centrales de la construcción del concepto*, Euns, Pamplona 2008, 197-200.

<sup>2</sup> Cfr. supra p. 93, nt. 2.

<sup>3</sup> Il rilievo soteriologico, ecclesiologico ed escatologico è patente nelle origini del precetto (cfr. ABAD, *Comentario c. 1251, 1905-1906*; M. RIGHETTI, *Manuale di storia liturgica*, II, Ancora, Milano 1964<sup>3</sup> [ristampato 2005], 33-37).

<sup>4</sup> J. Ratzinger ha insistito con particolare acume sul sacrificio come forma base della liturgia cristiana: «Il culto cristiano, invece, considera definitiva e teologicamente necessaria la distruzione del tempio di Gerusalemme: al suo posto è subentrato il tempio universale del Cristo risorto, le cui braccia distese sulla croce sono protese verso il mondo per attirare tutti nell’abbraccio dell’amore eterno. Il nuovo tempio esiste già e così pure il nuovo e definitivo sacrificio: l’umanità di Cristo manifestata nella sua morte in croce e risurrezione; la preghiera dell’uomo Gesù è ora una sola cosa con il dialogo intertrinitario dell’amore eterno», *Introduzione allo spirito della liturgia*, 45.

<sup>5</sup> Cfr. can. 208 CIC, *Paen.*, *pars expositiva I* («Partecipazione ai patimenti di Cristo»).

<sup>6</sup> Cfr. G. BELLUCO, *Luoghi e tempi sacri*, in GRUPPO ITALIANO DOCENTI DI DIRITTO CANONICO (a cura del), *Il diritto nel mistero della Chiesa*, III, Pontificia Università Lateranense, Roma 1980, 417.

<sup>7</sup> «La penitenza è infatti da considerarsi una dimensione fondamentale e costante della vita cristiana», M. CALVI, *Commento c. 1249*, in GRUPPO ITALIANO DOCENTI DI DIRITTO CANONICO (a cura del), *Codice di diritto canonico commentato*, Ancora, Milano 2001, 977.

tatezza della durata (*semper*). L'espressa statuizione di "alcuni" giorni di penitenza non intende restringere l'orizzonte del credente ma rin vigorire e incrementare il persistente anelito alla riparazione e all'espiazione in tutti i giorni dell'anno.<sup>1</sup> In questa linea può essere distorto e fuorviante una supposta concezione dialettica tra festa e penitenza.<sup>2</sup> La determinazione normativa non comporta *ad mentem Legislatoris* una parentesi o un intervallo ma l'indicazione di uno speciale e singolare impegno celebrativo.

È quantomai significativo che la stessa invocazione della fonte soprannaturale salvaguardi in linea di principio l'*autonomia dell'attuazione dei fedeli*.<sup>3</sup> Anche sotto questo profilo si conferma come la *lex gratiae* sia fundamentalmente una legge di libertà.<sup>4</sup> La generalità dell'obbligo («tutti i fedeli sono tenuti...») non implica l'uniformità delle condotte ma la varietà della risposta («ciascuno a proprio modo»). L'*universalità del richiamo* si coniuga così con la *pluralità delle manifestazioni*. La varietà, proprio per rapportarsi alla comunione, non esclude chiaramente la convergenza e la condivisione. Il precetto penitenziale nella sua formulazione basilare rispetta l'articolazione e la strutturazione del popolo di Dio. L'inciso «*suo quisque modo*» non è chiaramente un incentivo al soggettivismo o al sentimentalismo comportamentale ma la positiva considerazione della condizione personale e sociale (ecclesiastica e civile) del fedele. In questa linea non può che manifestarsi perplessità nei confronti di ogni residuo della concezione per stati nella Chiesa, non esente da un punto della *Paenitemini*,<sup>5</sup> e ripresa in talune interpretazioni risalenti.<sup>6</sup>

## 2. Il titolo ecclesiastico della prescrizione penitenziale

Precisate alcune indicazioni contenute nell'origine divina del mandato penitenziale, occorre illustrare ora l'atteggiarsi della prescrizione ecclesiastica del dovere. L'opera del giurista infatti consiste essenzialmente nel determinare a che titolo e in che misura la cosa (in questa fattispecie la condotta penitenziale) è dovuta.<sup>7</sup> La nozione di titolo individua non a caso la fonte più diretta e prossima della giuridicità (la causa dell'attribuzione).<sup>8</sup>

<sup>1</sup> «Il rispetto dei giorni di penitenza non esaurisce l'esercizio penitenziale cui ogni fedele è chiamato per legge divina», CALVI, *Commento c. 1249*, 977.

<sup>2</sup> Benché le manifestazioni esteriori possono scongiurare la sovrapposizione dei segni (cfr. *can. 64 Apostolorum*; supra p. 95, nt. 1). I due aspetti non si pongono sullo stesso piano e non si contraddicono. Nel cristianesimo c'è sempre la festa e la gioia della fede e parimenti la presenza non desolante ma consolante della croce.

<sup>3</sup> Il «*suo quisque modo*» del can. 1249 si pone in una logica di stretta continuità con il «*secundum propriam cuiusque condicionem et munus*» della cooperazione all'edificazione del Corpo di Cristo (can. 208 CIC).

<sup>4</sup> Cfr. HERVADA, *La Ley del Pueblo de Dios*.

<sup>5</sup> La Costituzione apostolica allude alla più perfetta soddisfazione da parte dei sacerdoti e di coloro che professano i consigli evangelici (*Paen., pars expositiva III.C*).

<sup>6</sup> Cfr. ad esempio BELLUCO, *Luoghi e tempi sacri*, 418; M. ZALBA, *Ad const. apost. «Paenitemini» adnotationes quaedam canonico-morales*, «Periodica» 55 (1966) 748.

<sup>7</sup> Cfr. supra p. 93, nt. 1.

<sup>8</sup> Con categorie realiste si può parlare della *suitas*, ciò che nella formula classica della giustizia

Orbene, se l'universalità e l'obbligatorietà della penitenza sono imposte *ex iure divino*, l'entità e il modo d'esercizio è stabilita *ex iure ecclesiastico*.<sup>1</sup> L'annuncio evangelico contiene la necessità della conversione non la puntuale indicazione delle pratiche d'espiazione richieste.<sup>2</sup> La concretizzazione storica del modo di assolvere tale esigenza soprannaturale è frutto allora della vita gerarchico-comunitaria della Chiesa. L'individuazione *ex auctoritate* dei tempi e delle forme di santificazione dei *dies paenitentiae* non è insomma una scontata e automatica specificazione o determinazione dell'ordine divino, ma un'avveduta misura di guida spirituale e pastorale nel cammino del popolo di Dio. Il rapporto tra diritto divino ed ecclesiastico in questo caso non si pone in termini di stretta consequenzialità o vincolatività contenutistica ma di derivazione teleologica e di applicazione prudenziale: l'uno è il presupposto assiologico e deontologico del secondo ma non assorbe certo la regolamentazione del bene giuridico. Residua insomma un ampio margine di valutazione e d'autonomia al Legislatore ecclesiastico. La spettanza del sacrificio dunque non può che ascriversi alla statuizione positiva: l'eventuale relazione di giustizia è dunque essenzialmente legale seppur con fondamento *in re iusta* soprannatural-positiva.<sup>3</sup> A compensare l'impressione dell'esaltazione del profilo autoritativo occorre puntualizzare che la genesi e la protrazione della disciplina relativa al digiuno e alle altre forme penitenziali non ha fatto che recepire e mitigare il costume diffuso e la pratica spontanea del popolo cristiano dei primi secoli.<sup>4</sup> Di fatto il precetto è la canonizzazione di una consuetudine.<sup>5</sup> La fissazione normativa del "minimo garantito" non è quindi un atto di coazione o d'imperio, ma una forma di comprensione e di benevolenza a fronte del risorgente rischio di un intiepidimento e rilassamento della vita dello spirito.<sup>6</sup>

Chiarita la consistenza del titolo, conviene esplorare meglio l'essenza del bene tutelato. Il can. 1249 ha il merito di circoscrivere la rilevanza del giusto alla convergenza *ad unum* del popolo di Dio: «ma perché tutti siano tra loro uniti da una comune osservanza della penitenza, vengono stabiliti dei giorni penitenziali».

(*suum cuique tribuere*) fa sì che il soggetto abbia la spettanza del bene (cfr. HERVADA, *Pensieri di un canonista*, 39-40).

<sup>1</sup> Cfr. ABAD, *Comentario c. 1249*, 1902-1903.

<sup>2</sup> Cfr. Mt 9,15.

<sup>3</sup> La fattispecie, come vedremo (*infra* VI,2), interessa solo limitatamente la sfera prettamente giuridica. La stessa formulazione della Costituzione apostolica *Paenitemini* adombra la funzione specificativa della legislazione ecclesiastica: «1. *Omnes fideles paenitentiam agere ex lege divina tenentur. 2. Quae vero ex lege ecclesiastica in re servanda praecipiantur, sequentibus normis ab integro ordinantur*», *pars normativa* I.

<sup>4</sup> «Fin dalla fine del I secolo, la *Didaché* indica il mercoledì ed il venerdì come giorni di digiuno. [...] Il digiuno del mercoledì e del venerdì fu osservato unanimemente da tutta l'Antichità cristiana», P. JOUNEL, *La domenica e la settimana*, in A.G. MARTIMORT (a cura di), *La Chiesa in preghiera. Introduzione alla Liturgia*, IV, Queriniana, Brescia 1984, 43-44.

<sup>5</sup> La pratica matura dal basso (dal costume popolare) e non certo dall'alto (per imposizione dell'Autorità).

<sup>6</sup> La *ratio* dell'introduzione non è dissimile del precetto domenicale (cfr. R. CORONELLI, *Origine e sviluppo del precetto domenicale e festivo*, «Quaderni di diritto ecclesiale» 18 [2005] 228-258).

La pratica della fede non ha solo un profilo intimo e personale, ha anche un imprescindibile contenuto pubblico e sociale.<sup>1</sup> La concordanza nella celebrazione del mistero cristiano appare allora come un decisivo fattore d'identità della comunità. La ragione dell'esistenza di alcuni giorni di penitenza validi per tutta la Chiesa consiste in pratica nel manifestare patentemente l'unità e l'integrità della santa assemblea.<sup>2</sup> La spontaneità e l'iniziativa del fedele, precedentemente riconosciute in linea di principio (*supra* IV,1), si coniugano così con l'armonia e la solidarietà salvifiche nel Corpo mistico di Cristo. La normativa canonica in tal modo disgiunge opportunamente l'aspetto individuale da quello sociale: la rilevanza *sub specie iusti* concerne solo l'intersoggettività degli esercizi penitenziali. La "comune osservanza della penitenza" (non certo il frutto ascetico o la disposizione del singolo) costituisce il vero bene della comunione perseguito. Il vincolo giuridico sta nella mutua ordinazione della condotta tenuta («*inter se coniugantur*»<sup>3</sup>). Il rispetto degli altri esige la conformità anche esteriore col momento liturgico. La santificazione del tempo richiede insomma il concorso di tutti all'edificazione congiunta tanto della festa tanto della sua preparazione.<sup>4</sup>

La natura prudentiale dell'imposizione del dovere esalta tanto la discrezionalità quanto la responsabilità del *munus regendi*.<sup>5</sup> Una visione non elitaria e selettiva ma accessibile e popolare del patrimonio salvifico porta a moderare e temperare l'impegno preteso, senza mai annacquare o edulcorarlo. Il pastore deve preoccuparsi logicamente della salute dell'intero gregge: i capi deboli hanno spesso bisogno di maggiori cure e attenzioni di quelli forti. Alcuni esiti della riforma liturgica possono essere malintesi se giudicati solo da un punto di vista epidermico o fenomenologico.<sup>6</sup> Il minor rigore nella pratica esteriore della penitenza non è di per sé un indice della diminuzione del grado di santità della Chiesa. L'intensificazione qualitativa e motivazionale auspicata dal Concilio compensa precedenti squilibri e non comporta un reale cedimento e rilassamento disciplinare. Un ruolo indispensabile nell'esercizio del governo ecclesastico d'altronde è quello di interpretare la mutevolezza e variabilità delle situazioni e delle circostanze alla luce del Vangelo e di rendere sempre vivo e attuale

<sup>1</sup> Cfr. BENEDETTO XVI, *Messaggio per la XLIV Giornata Mondiale della Pace 2011*, 8 dicembre 2010, n. 6, in [www.vatican.va](http://www.vatican.va).

<sup>2</sup> Cfr. J. T. MARTÍN DE AGAR, *Commento c. 1249*, in J. I. ARRIETA (direzione ed. it.), *Codice di diritto canonico e leggi complementari commentato*, Coletti a San Pietro, Roma 2010, 824.

<sup>3</sup> Can. 1249. La dimensione comunionale indica che è possibile digiunare "da soli" ma mai "per conto proprio": per vivere l'autenticità dell'ascesi è sempre necessaria la sintonia con gli altri e con l'oggettività del patrimonio salvifico.

<sup>4</sup> La festa ha una portata assorbente nell'economia cristiana (è abbastanza indicativa l'intitolazione dell'opera di J. RATZINGER, *La festa della fede. Saggi di teologia liturgica*, Jaca book, Milano 1990). L'aspirazione alla massima condivisione possibile del bene non significa negare il valore della singola prestazione (ciascuno ovviamente risponde solo del proprio).

<sup>5</sup> In realtà non c'è soluzione di continuità nell'esercizio dei *tria munera Christi*, cfr. ad esempio J. HERRANZ, *La funzione di governo del Vescovo diocesano*, in IDEM, *Giustizia e pastorale nella missione della Chiesa*, Giuffrè, Milano 2011, 323-333.

<sup>6</sup> Mentre i dati quantitativi sono facilmente misurabili, non lo sono quelli qualitativi e motivazionali.

l'adempimento dei doveri. L'*actuosa participatio* desiderata dalla *Sacrosanctum Concilium* riguarda infatti tutte le espressioni della *logiké latreía*. L'abbassamento del "minimo indispensabile" non è affatto disgiunto dalla promozione del "massimo di consapevolezza e rettitudine". La perdita di vigore e di spessore nel costume penitenziale nel popolo cristiano che si è presumibilmente registrata negli ultimi anni non era un dato preventivabile e non pare ascrivibile certo alle scelte operate. Il richiamo alla stringenza perfetta del digiuno e dell'astinenza e un controllo e incentivo all'esecutività del disposto comunque rientrano nei compiti giurisdizionali della gerarchia.<sup>1</sup>

### 3. Il concorso personale nella misura del dovere

L'ultimo profilo di esigenza del precetto penitenziale è quello *personale*. La volontà di Cristo e la legge ecclesiastica non esauriscono infatti l'adempimento *substantialiter* dell'invito alla conversione, il sistema canonico richiede pure l'*integrazione* e la *fattiva cooperazione del fedele*.<sup>2</sup> La disciplina attuale esalta infatti la discrezionalità del singolo e la disponibilità dei mezzi di purificazione adottati. Il modo di determinare il contenuto della prestazione è sovente rimesso alla decisione individuale. La volontarietà nell'esercizio delle azioni esteriori non è solo l'indubbio fine del riordino regolamentare operato ma anche il metodo prescelto per attuare l'ordine sociale giusto del popolo penitente di Dio.<sup>3</sup> La "nuova" forma disciplinare armonizza così l'ingiunzione pastorale dell'Autorità con la libertà non solo nell'adesione al precetto ma anche nella valutazione dei mezzi. L'indeterminatezza e apertura deontologica della prescrizione può avere inconvenienti da un punto di vista pratico e applicativo ma risulta premiante in un'ottica pedagogica e formativa, sempre che sia supportata da un'adeguata scienza e catechesi del bene giuridico. Il limite esplorativo e comunicativo della cultura canonistica attuale purtroppo ha pesantemente condizionato l'esito della riforma. Interessa sottolineare che il nuovo assetto programmatico<sup>4</sup> non ha solo una portata morale o esortativa ma anche una possibile valenza giuridica e impegnativa. Il «*presertim*» (soprattutto) del can. 1249 che introduce la revisione della disciplina tradizionale non segna uno stacco o una separazione con il resto dell'osservanza, indica la considerazione complessiva della pratica penitenziale

<sup>1</sup> La *pars normativa* della *Paenitemini* si conclude con un accurato invito allo stimolo della prassi penitenziale: «1. È vivo desiderio che i Vescovi e tutti i pastori di anime, oltre a un più frequente uso del Sacramento della Penitenza, promuovano con zelo, specialmente durante il tempo quaresimale, opere straordinarie di penitenza con finalità di espiazione e di impetrazione. 2. Si raccomanda vivamente a tutti i fedeli di ben radicare nel loro animo un genuino spirito cristiano di penitenza, che li spinga più vivamente a compiere opere di carità e di penitenza», IX.

<sup>2</sup> Per la nozione di sostanzialità del compimento del precetto cfr. *infra* V. Qui interessa solo chiarire che il concorso individuale se può non essere richiesto puntualmente o istantaneamente (ad esempio quando il digiuno e/o l'astinenza sono infungibili da parte del soggetto) non manca nella valutazione generale o complessiva dell'impegno richiesto.

<sup>3</sup> Circa l'aspirazione di fondo della Costituzione cfr. *Paen.*, *pars expositiva* III («Volontario esercizio di azioni esteriori»).

<sup>4</sup> Cfr. *supra* p. 105, nt. 1.

e la prospettiva unitaria d'interpretazione. La continuità ideale del disegno codificatorio evidenzia dunque l'unitarietà della pretesa e del titolo della spettanza.

Il principale aspetto d'innovatività della dottrina della Costituzione apostolica *Paenitemini*, come già rilevato, concerne l'*integralità della prospettiva ascetica segnalata*. L'orizzonte di senso e di valore del Legislatore non è quello restrittivo del *De abstinentia et ieiunium* del Codice 1917 ma il recupero dello spirito primordiale del sacrificio cristiano (la riconciliazione e la disponibilità all'incontro con se stesso, con Dio e con gli altri<sup>1</sup>). Il provvedimento papale ha ricompreso nelle manifestazioni dello spirito di penitenza *in primis* la fedeltà perseverante ai doveri del proprio stato e l'accettazione paziente delle prove della vita.<sup>2</sup> Gli esercizi prescritti pertanto hanno il senso di risvegliare e rafforzare l'aspirazione ad una più piena coerenza e autenticità esistenziale.<sup>3</sup> In questa linea ripristinare la vigenza della triade tradizionale unitaria e inscindibile "preghiera, digiuno, opere di carità" costituisce l'obiettivo dichiarato del riordino operato. Senza rinunciare al valore storico del digiuno, la Costituzione ha così inteso promuovere «anche gli altri modi di far penitenza». La precedente concentrazione sulla privazione alimentare si apre ora alle altre manifestazioni tipiche della religiosità. La santificazione della quotidianità costituisce comunque il necessario presupposto della mortificazione straordinaria.

Il dettato codiciale ha recepito puntualmente la maturazione ecclesiale *de diebus paenitentiae*: «vengono stabiliti dei giorni penitenziali in cui i fedeli attendano in modo speciale alla preghiera, facciano opere di pietà e di carità, sacrificino se stessi compiendo più fedelmente i propri doveri e soprattutto osservando il digiuno e l'astinenza a norma dei canoni che seguono» (can. 1249). La normativa riprende e puntualizza la triade classica "orazione, pietà-carità, sacrificio". In questa linea il digiuno e l'astinenza integrano un importante settore dell'impegno penitenziale ma non esauriscono l'attenzione del Codificatore. La statuzione dei giorni penitenziali abbraccia l'intero fronte del ritorno a Dio e non si limita ai momenti forti prescritti. La costanza dell'invito alla penitenza emerge chiaramente dalla specialità dell'impegno sollecitato.<sup>4</sup> La stessa scansione letterale evidenzia il richiamo prioritario delle altre due forme di penitenza (*oratio, opera pietatis et caritatis*) e l'anteposizione nello stesso aspetto sacrificale della diligenza negli obblighi del proprio stato (il messaggio evangelico non travalica ma rispetta l'ordinarietà della vita). L'ampliamento del novero delle pratiche e la postergazione del digiuno e dell'astinenza non significa peraltro residualità o poco rilievo. La privazione del cibo conserva tutta la propria importanza ma non può essere assolutizzata o avulsa dal contesto. Solo la visione d'insieme offre un inquadramento esaustivo del dovere. Il fedele è chiamato a esercitare

<sup>1</sup> Cfr. CCE, n. 1434.

<sup>2</sup> Cfr. *Paen.*, *pars expositiva* III.a.

<sup>3</sup> «La Chiesa però invita tutti i cristiani indistintamente a rispondere al precetto divino della penitenza con qualche atto volontario, al di fuori delle rinunce imposte dal peso della vita quotidiana», *Paen.*, *pars expositiva* III.

<sup>4</sup> Lo «*speciali modo*» indica un generale e persistente dovere penitenziale.

responsabilmente e complessivamente gli obblighi penitenziali per non ridurre l'osservanza ad un formalismo o a un ossequio meramente esteriore. La maggior determinazione o la sostituzione rimessa alle Conferenze episcopali manifesta ulteriormente la liberalità e apertura del sistema canonico: evidenzia il desiderio di conformare lo stile penitenziale alla situazione e alla cultura locale e mira a consolidare i vincoli della comunione ecclesiale.<sup>1</sup>

Senza la pretesa di sintetizzare il contenuto della legislazione particolare sul tema,<sup>2</sup> ci pare che l'orientamento prevalente assunto dalle conferenze episcopali confermi la struttura aperta della fattispecie. La frequente scelta di non vincolare la modalità di soddisfazione del precetto nei venerdì extraquaresimali, offrendo un ampio ventaglio di possibilità alternative, mira a stimolare la responsabilità e l'autonomia del fedele senza compromettere la condivisione ecclesiale del bene.<sup>3</sup> La minor gravità morale dell'inottemperanza al di fuori della Quaresima non implica la non vincolatività personale e sociale della relativa condotta. Il precetto divino-ecclesiastico sulla penitenza non solo richiede sempre il concorso perfetto dell'agente (l'adesione interiore) ma ammette anche un suo diretto intervento nella configurazione della misura del dovere. La sequenza Dio, Chiesa, fedele ben manifesta dunque l'orientamento teleologico, solidale e personalistico dell'attuale regolamentazione.

#### V. LA GRAVITÀ, LA SOSTANZIALITÀ E L'UMANITÀ DELL'OBBLIGO

«*Dies paenitentiae, obligatorie in tota Ecclesia servandi, [...] eorum substantialis observantia graviter tenet*».<sup>4</sup> La Costituzione apostolica *Paenitemini* recepisce la tradizionale qualificazione morale dell'obbligatorietà dei precetti ecclesiastici<sup>5</sup> ma introduce la precisazione della "sostanzialità" dell'osservanza. L'espressione adottata («*substantialis observantia*»), che mira evidentemente ad evitare un eccessivo rigorismo casuistico, cerca di coniugare il rigore e la serietà dell'impegno con un sano realismo deontologico. In linea con il richiamo all'essenza del bene protetto, il Legislatore ha inteso evidenziare l'integrità complessiva

<sup>1</sup> «La Conferenza Episcopale può determinare ulteriormente l'osservanza del digiuno e dell'astinenza, come pure sostituirvi, in tutto o in parte, altre forme di penitenza, soprattutto opere di carità ed esercizi di pietà», can. 1253. Cfr. anche MARTÍN DE AGAR, *Commento c. 1253*, 826. Fraternità e pietà esplicitano i vincoli (orizzontali e verticali) della comunione (cfr. CONGR. PER LA DOTTRINA DELLA FEDE, Lettera *Communio notio*, 22 maggio 1992, n. 3, AAS 85 [1993] 839).

<sup>2</sup> Cfr. MARTÍN DE AGAR, NAVARRO, *Legislazione*.

<sup>3</sup> Cfr. ad esempio CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA, Nota pastorale «*Il senso cristiano del digiuno e dell'astinenza*», *Disposizioni normative*, 4 ottobre 1994, n. 13, «Notiziario CEI» (1994) 212; con qualche notazione di commento in PIGHIN, *Diritto sacramentale*, 450. In riferimento alla legislazione spagnola (Conferenza Episcopale Spagnola, decreto generale 26 novembre 1983 e 18 dicembre 1987) cfr. RINCÓN PÉREZ, *La liturgia y los sacramentos*, 358; MANZANARES, *Lugares y tiempos sagrados*, 570. Per un riscontro della normativa USA cfr. J.M. HUELS, *Commentary c. 1253*, in J.P. BEAL, J.A. CORIDEN, T.J. GREEN (ed.), *New commentary on the code of canon law*, Paulist Press, New York - Mahwah (NJ) 2000, 1448.

<sup>4</sup> *Paen.*, pars normativa II. § 2.

<sup>5</sup> Cfr. ad esempio CONTE DA CORONATA, *De Locis et Temporibus sacris*, 316-318 («*Peccata contra ieiunium et abstinentia*»).

della penitenza senza sminuire la consolidata connotazione teologico-morale dell'obbligo. La novità della formulazione, come tra poco approfondiremo, ha richiesto d'altronde una tempestiva interpretazione autentica ad evitare equivoci ed incertezze ermeneutiche. Benché la menzione del grado di esigenza non sia riportata nel Codice<sup>1</sup> né tantomeno – circostanza che sorprende di più – nel Catechismo<sup>2</sup> la vigenza attuale del disposto può ritenersi pacifica e scontata. Le pratiche penitenziali evidentemente appartengono alla pienezza della vita cristiana e integrano l'essenza della via della salvezza. Conviene dunque esplorare con un minimo di prospettiva storica recente la corretta accezione della *substantialitas* e soprattutto la reale consistenza del dovere.

L'emanazione della *Paenitemini* ha animato un certo dibattito dottrinale sull'effettiva portata della statuizione sulla gravità. A fronte della profondità degli spunti offerti e della revisione legislativa operata, la vicenda stessa manifesta l'impostazione forse eccessivamente pragmatica e minuziosa della letteratura dell'epoca.<sup>3</sup> La questione di fondo concerneva il mutamento o meno della natura del vincolo connesso alla *lex abstinentiae et ieiunii* fino a quel momento prevalentemente assunto dai canonisti e dai moralisti.<sup>4</sup> L'approccio tradizionale tendeva a riconoscere la gravità di materia nella violazione della singola prescrizione legale.<sup>5</sup> L'indicazione della sostanzialità in tal senso si limiterebbe ad escludere solo l'accidentalità dell'omissione o della manchevolezza nel giorno penitenziale ma non comporterebbe una considerazione più ampia dell'ambito temporale del precetto. A ben vedere l'espressione non risulterebbe troppo caratterizzante finendo col coincidere con i normali principi applicabili in campo morale.<sup>6</sup> Il settore dottrinale più avanzato ed evoluto riteneva invece che l'*intentio Legislatoris* fosse stata quella di configurare unitariamente l'obbligo penitenziale.<sup>7</sup> La *substantialis observantia* non sarebbe ristretta all'arco orario della gior-

<sup>1</sup> La qualifica teologico morale (la natura del peccato) può essere ritenuta estranea alla prospettiva propriamente giuridica. Alcuni autori hanno lamentato tuttavia il mancato rilievo espresso della gravità dell'obbligo del precetto domenicale (cfr. ad esempio ABAD, *Comentario* c. 1247, 1899; L. CHIAPPETTA, *Il manuale del parroco. Commento giuridico-pastorale*, Dehoniane, Roma 1997, 356), una considerazione simile potrebbe essere svolta in questo caso.

<sup>2</sup> In un momento di serio sbandamento disciplinare e lassismo operativo qualunque chiarimento o puntualizzazione didattico-pastorale-normativa risulta importante. La natura dello strumento d'altronde lo fa apparire come la sede più opportuna per compendiare tutta la regola della fede, cfr. ad esempio per il precetto domenicale CCE, n. 2181.

<sup>3</sup> Indicativa può essere la questione riportata di Zalba: «*Et quia simul cum carne non prohibetur ius carnis ut in iure antiquo (cf. c. 1250), putamus dubium olim existens circa iura ex succis carnis confecta facilius quam pridem in sensu permissionis esse solvendum; unde, sicut ova, lactinia et adeps animalium, sic etiam "brodo magi" et similia permittantur*», *Ad const. apost. «Paenitemini» adnotationes*, 752.

<sup>4</sup> Cfr. supra p. 112, nt. 5.

<sup>5</sup> «*Nonnulli (Pugliese, B. di Gangi ut certum; Regatillo et Higuera ut dubium), indicant substantialem observantiam intellegendam esse de singulis diebus; ut scl. qui substantialiter violet unicum diem abstinentiae, vel ieiunii cum abstinentia a fortiori, graviter peccat*», ZALBA, *Ad const. apost. «Paenitemini» adnotationes*, 753.

<sup>6</sup> In ipotesi si escluderebbe la grave responsabilità per una carenza degli elementi costitutivi o per una parvità di materia.

<sup>7</sup> «*Alii (Bertrams et ego ipse) opinati sumus illam obligatoriam observantiam substantialem intellegendam esse de diebus paenitentiae complexive sumptis. Nam textus ipse, qui est primaria norma interpretationis, id*

nata ma all'insieme dei *dies paenitentiae*. Una mancanza isolata o circostanziale insomma potrebbe non integrare gli estremi di un peccato mortale.<sup>1</sup> La qualificazione non incide chiaramente sulla stringenza perfetta e morale dei momenti indicati e sull'integrità formale del ritmo penitenziale. La misura fissata non sarebbe quindi un incentivo al lassismo e all'arrendevolezza applicativa ma un criterio di adeguazione del giudizio alla complessità della fattispecie: decisivo appare in definitiva il rispetto effettivo della sacralità del tempo. Resta il non facile problema della quantificazione della serietà dell'inadempienza e il riconoscimento della sufficienza dell'espiazione specie a fronte della notevole riduzione del "minimo richiesto". La prima posizione, ponendosi in stretta continuità col passato, accentuava l'esigenza della prescrizione in sé (la materialità della contravvenzione imputabile indicava una rilevante trascuratezza o disprezzo della legge), l'altra, percependo la novità formale e contenutistica della disciplina ecclesiale introdotta, considerava compiutamente la natura del bene tutelato, dava concreto valore al disposto e maggior flessibilità all'ordine stabilito.

La rapidità della soluzione indica l'urgenza pastorale prima che dottrinale di pervenire ad un'interpretazione univoca e sicura della normativa.<sup>2</sup> La Congregazione per il Concilio, con l'approvazione del Pontefice, chiarisce che la *substantialis observantia* si riferisce al *complexus dierum* e non al *singulus dies*. La formulazione binaria del quesito non lascia adito a dubbi circa la volontà di dirimere la controversia in atto.<sup>3</sup> Il tenore del responso esplicita poi la *mens Legislatoris* e precisa che la violazione grave della legge consiste nella privazione di una parte quantitativamente o qualitativamente cospicua del precetto.<sup>4</sup> La reiterazione protratta di una condotta negligente o la consapevole inadempienza della prescrizione dovuta possono integrare lo spregio della chiamata alla conversione. L'accenno al profilo qualitativo indica la sufficienza di un determinato comportamento omissivo al di là dell'abitudine della disattenzione. Il principio discriminante è la sottrazione di una parte considerevole del sacrificio dovuto tale da compromettere non solo l'integralità o completezza ma la riconoscibilità o significatività del bene.<sup>5</sup> La risposta insomma pare ispirata al buon senso e

*satis clare suadet*», ZALBA, *Ad const. apost. «Paenitemini» adnotationes*, 753. Non convince troppo il ricorso risolutorio all'argomento letterale.

<sup>1</sup> Circa la permanente validità della qualifica del peccato cfr. GIOVANNI PAOLO II, Lettera enciclica *Veritatis splendor*, 6 agosto 1993, n. 69, AAS 85 (1993) 1188.

<sup>2</sup> Tra la Costituzione (17 febbraio 1966) e l'interpretazione autentica (24 febbraio 1967) è passato solo un anno.

<sup>3</sup> «I. *Utrum substantialis observantia [...] referenda sit ad singulos dies paenitentiae obligatorie in tota Ecclesia servandos; II. an potius ad complexum dierum penitentialium cum impositis paenitentibus custodiendum*», S. CONGR. CONCILII, resp. 24 febbraio 1967, AAS 59 (1967) 229.

<sup>4</sup> «Ad I. *Negative; Ad II. Affirmative, seu eum graviter contra legem peccare, qui, observationis paenitentialis complexive praescriptae partem, sive quantitative sive qualitative notabilem, absque motivo excusante, omiserit*», S. CONGR. CONCILII, resp. 24 febbraio 1967, AAS 59 (1967) 229. Tale interpretazione si può qualificare come esplicitativa, cfr. J. HERRANZ, *Sull'interpretazione del diritto canonico: spunti di riflessione*, in IDEM, *Giustizia e pastoraltà*, 166-168.

<sup>5</sup> Il concetto di parte esclude di per sé la totalità o completezza del bene, la parte tuttavia non

alla comprensione onde evitare rigidità o cavillosità ermeneutiche, comunque non legittima assolutamente la minimizzazione da parte dei pastori o dei confessori e la sommarietà o approssimazione nell'agire dei fedeli.

Fermo restando la permanente validità del suddetto chiarimento, bisogna tener conto del profondo mutamento del clima ecclesiale: ai residui della scrupolosità e meticolosità ancora imperanti è subentrata una preoccupante noncuranza e rilassatezza nel rispetto della disciplina ecclesiastica.<sup>1</sup> La sostanzialità non autorizza quindi una mollezza e un cedimento nella promozione della prassi penitenziale.<sup>2</sup> La dottrina dal canto suo richiama abbastanza attentamente il disposto della risposta della Congregazione del Concilio.<sup>3</sup> Secondo alcuni Autori la fattispecie della grave inosservanza si concreterebbe nell'omissione prolungata per vari giorni o nell'omissione selettiva, più lunga, di alcune delle pratiche prescritte, soprattutto se accompagnata da disprezzo o da scandalo.<sup>4</sup> Ci pare che nella *ratio* del responso la significatività quantitativa non coincida solo con la totalità dell'inottemperanza (l'insistenza può dare rilievo anche a mancanze più modeste) e l'esclusione di una parte qualitativamente considerevole non richieda un lasso di tempo aggiuntivo ma semmai minore né si può determinare apriori alcun termine di maturazione dell'ipotesi. Il rischio di un'eccessiva larghezza è quello di rendere praticamente non riscontrabile la trasgressione. Anche l'eventuale fungibilità del modo o della forma non sminuisce la natura dell'obbligo.<sup>5</sup> In taluni casi non tanto il contenuto del ragionamento quanto le espressioni adoperate possono ingenerare equivoci o fraintendimenti.<sup>6</sup> La

deve essere piccola o insignificante. Ricorrendo ad un gioco di parole si potrebbe affermare che la mancanza di integralità non deve viziare irrimediabilmente l'integrità della *res iusta*.

<sup>1</sup> L'interpretazione autentica precede il clima contestatorio del '68 e i riflessi dello sbandamento postconciliare.

<sup>2</sup> Può essere interessante rilevare che nella revisione della regolamentazione della celebrazione della Liturgia delle ore fu evitata l'introduzione della sostanzialità (l'originaria formulazione del testo recitava: «*Substantialis huius obligationis observantia graviter tenet*») per evitare eccessive casistiche e perché ritenuta superflua (J. MANZANARES, *De obligatione Liturgiam Horarum cotidie persolvendi*, «Notitiae» 297 [1991] 197-198).

<sup>3</sup> Cfr. ad esempio BELLUCO, *Luoghi e tempi sacri*, 418 (nt. 211); A. GIACOBBI, A. MONTAN, *I luoghi e i tempi sacri*, in GRUPPO ITALIANO DOCENTI DI DIRITTO CANONICO (a cura di), *Il diritto nel mistero della Chiesa*, Pontificia Università Lateranense, Roma 1992, 342 (nota 66); MANZANARES, *Lugares y tiempos sagrados*, 570-571; J. SAN JOSÉ PRISCO, *Derecho parroquial. Guía canónica y pastoral*, Sígueme, Salamanca 2008, 413-414.

<sup>4</sup> «Tal sería la omisión prolongada por varios días, o la omisión selectiva, más larga, de algunas de esas prácticas; sobre todo cuando va acompañada de desprecio o de escándalo», MANZANARES, *Lugares y tiempos sagrados*, 571, la stessa frase è riportata anche in SAN JOSÉ PRISCO, *Derecho parroquial*, 414.

<sup>5</sup> «Si deve notare che la possibilità dell'alternativa, concessa dalla C.E.I., non significa l'abolizione dell'obbligo grave per i venerdì dell'anno fuori della Quaresima, ma solo la sostituzione del modo fermo restando la gravità dell'obbligo», BELLUCO, *Luoghi e tempi sacri*, 419 (nota 214). Riteniamo che il limite del rispetto dovuto si attenui ma non si annulli al di fuori del tempo di Quaresima.

<sup>6</sup> L. Chiappetta, alla gravità dell'obbligo fa seguire un paragrafo sullo spirito della legge di carattere forse troppo idealista per il genere dello scritto (*Il manuale del parroco*, 703-704). Non convince troppo la logica della "discontinuità": «l'obbligo della penitenza è di precetto divino, che una volta si concretizzava nel digiuno e nell'astinenza, e che oggi invece abbraccia anche altri tipi di penitenza,

logica della disponibilità e della tolleranza non comporta uno svuotamento o impoverimento del valore del dettame normativo. La giusta esaltazione della spiritualità della mortificazione non implica mai una svalutazione della materialità del dovere.

In un'ottica realista la puntualizzazione legislativa della *sostanzialità del compimento degli esercizi penitenziali* non include solo l'appena descritta accezione limitativa dell'acribia nella valutazione dell'inadempimento ma assume anche una possibile valenza positiva, esplicativa dell'entità del dovuto. Oltre a scongiurare un pernicioso formalismo e letteralismo, la nota può servire dunque ad attribuire un più pregnante contenuto obbligatorio alla prescrizione: la ricerca dell'essenza o dell'anima della mortificazione.<sup>1</sup> L'attribuzione del dovuto, della *res iusta*, implica la ricostruzione del nucleo della prestazione. Il rispetto e l'osservanza del tempo esige la conformità alla fecondità soprannaturale del sacrificio.<sup>2</sup> Non basta la semplice privazione se non si raggiunge tale atteggiamento fondamentale. Il risultato perseguito prima di quello caritativo e sociale è quello ascetico e liturgico.<sup>3</sup> La *substantialitas* dunque ben sintetizza l'orientamento realista e teleologico del mandato ecclesiastico.

L'obbligo si conforma infine al *personalismo tipico dell'ordinamento canonico*. Al centro del fenomeno giuridico c'è sempre l'uomo nella sua storicità e contingenza. Parafrasando un noto passo evangelico si può affermare che "il digiuno è per l'uomo e non l'uomo per il digiuno".<sup>4</sup> Il sistema dunque non assolutizza la regola a danno della persona e della virtù. Le acquisizioni normative e dottrinali attuali portano anzi a flessibilizzare e umanizzare sempre di più il dovere, basti pensare alle facoltà di adattamento locale e all'ampia libertà di scelta individuale concessa.<sup>5</sup> La linea direttiva d'altronde è quella di circoscrivere ed essenzializzare il minimo irrinunciabile. Il motivo esimente deve essere inteso nella sua accezione ampia di impossibilità fisica o morale, che comprende il grave incomodo o la ragionevole eccezione *ex natura professionis*.<sup>6</sup> La tradizionale esenzione per i naviganti è una misura di prudenza e buon senso.<sup>7</sup> Al di là del regime d'esonero generale, vi è poi quello speciale e *ad casum* della dispensa.<sup>8</sup> L'umanità e la comprensione dell'applicazione non significa chiaramente arrendevolezza e mancanza di fermezza nei principi. La dottrina insiste sull'inderogabilità assoluta del precetto divino (anche in caso d'esonero muta il contenuto dell'impegno ma

lasciando i primi come obbligatori due giorni soltanto nell'anno (mercoledì delle ceneri e Venerdì santo) e per le persone la cui età è fissata dal can. 1252», VERGARI, *Commento cc. 1249-1253*, 717.

<sup>1</sup> L'essenza della penitenza sta nella fattiva ricezione dell'invito alla conversione del cuore, nella conformazione al sacrificio redentore e nella santificazione del giorno.

<sup>2</sup> Cfr. ROMITA, *Adnotationes*, 199.

<sup>3</sup> Chiappetta sembra fermarsi al primo livello: «È da notare che il precetto del digiuno e dell'astinenza ha uno scopo eminentemente caritativo e sociale, oltre che morale e intimo», *Il manuale del parroco*, 703.

<sup>4</sup> Cfr. Mc 2,27.

<sup>5</sup> Cfr. supra p. 102, nt. 4.

<sup>6</sup> Cfr. CHIAPPETTA, *Il manuale del parroco*, 703.

<sup>7</sup> Cfr. GIOVANNI PAOLO II, *Motu proprio Stella maris*, 31 gennaio 1997, Tit. II, III, n. 2, AAS 87 (1997) 210.

<sup>8</sup> Il ricorso all'Autorità è necessario in caso di dubbio o insufficienza circa il motivo scusante.

permane lo specifico dovere di santificazione del giorno).<sup>1</sup> L'espressa previsione della commutazione manifesta l'utilità e convenienza, ove possibile, di preservare il valore significativo e pedagogico dell'esigenza.<sup>2</sup> La stessa Costituzione, abrogando i privilegi e gli indulti generali e particolari, ha voluto contenere un regime di eccessiva eccezionalità.<sup>3</sup> L'esercizio della facoltà di sostituzione da parte delle Conferenze episcopali non solo soggiace ad un'interpretazione restrittiva<sup>4</sup> ma non comporta la possibilità di scelta ma la fissazione di un unico obbligo d'osservanza di uguale portata.<sup>5</sup>

Le note della gravità, sostanzialità e umanità del precetto costituiscono in un certo senso un *continuum* di attenzione e di tutela e assicurano la ponderata e sicura percezione della misura dell'obbligo.

## VI. LA PROMOZIONE DELL'ORTOPRASSI PENITENZIALE

In altre occasioni ci siamo già soffermati sulla *compenetrazione dei profili liturgici, morali e giuridici nella doverosità della celebrazione del mistero pasquale* sia a livello teorico<sup>6</sup> che applicativo,<sup>7</sup> in questa sede, evitando ulteriori appesantimenti concettuali, ci limitiamo solo a offrire possibili spunti relativi a ciascuno dei *tre settori deontologici* indicati che concorrano alla promozione delle prassi penitenziale ecclesiale. La rivalutazione dei mezzi ascetici tradizionali richiede infatti una riappropriazione critica comune e condivisa.<sup>8</sup> Anche in questo ambito il ruolo della scienza canonica nell'economia complessiva del bene ecclesiale è piuttosto contenuto e limitato: ribadiamo che attualmente il problema di fondo resta eminentemente teologico e spirituale. La fedeltà al taglio epistemologico dell'indagine induce chiaramente ad approfondire solo talune aree di contatto e di prossimità del sapere giuridico con quello liturgico e morale, non ad esaminare altre corpose questioni di metodo e di valore. I rilievi che seguono non hanno inoltre alcuna pretesa d'eshaustività e completezza, sono solo indicazioni o provocazioni intellettuali per evidenziare l'ampiezza della realtà.

<sup>1</sup> «*Insuper, ab ipso praecepto divino-positivo, in dicta sua substantia considerato, Ecclesia non dispensat, nec per se adsunt causae ab eodem eximentes neque excusantes. Si quando ergo legi ecclesiasticae derogandum erit, commutationi erit locus, non dispensationi, si haec ipsum jus divinum tangere posset*», ROMITA, *Adnotationes*, 210. «La mortificazione del corpo, per motivi ragionevoli, può essere differita o sospesa, ma la mortificazione dello spirito non conosce scuse o dispense né interruzioni o soste, e tutti, anche i poveri, gli ammalati, i sofferenti vi sono ugualmente e perennemente obbligati», CHIAPPETTA, *Il manuale del parroco*, 703.

<sup>2</sup> La facoltà della commutazione non era prevista nel CIC 17.

<sup>3</sup> Cfr. *Paen.*, *pars normativa* v.

<sup>4</sup> Cfr. RINCÓN PÉREZ, *La liturgia y los sacramentos*, 359.

<sup>5</sup> Non vi è un'alternatività dell'obbligazione tra quella generale e quella particolare ma un'unica obbligazione (cfr. MOSCA, *I luoghi e i tempi sacri*, 215; ABAD, *Comentario c. 1253*, 1908-1909).

<sup>6</sup> Cfr. M. DEL POZZO, *La doverosità liturgica, morale e giuridica del culto ecclesiale*, «*Ius Ecclesiae*» 21 (2009) 549-568.

<sup>7</sup> Cfr. IDEM, *La natura e la portata dell'obbligo*, 35-40; *Il senso liturgico della festa*, 128-130.

<sup>8</sup> L'interdisciplinarietà è la sentita esigenza di un approccio realista ai beni salvifici, cfr. M. DEL POZZO, *La dimensione giuridica della liturgia. Saggi su ciò che è giusto nella celebrazione del mistero pasquale*, Giuffrè, Milano 2008, 407-414.

### 1. Il recupero della valenza culturale del precetto

L'ascesi cristiana non è mai svincolata dal culto. Il primato della grazia si impone ed è garanzia di autenticità di ogni manifestazione della vita di fede. Nel caso della penitenza la *matrice liturgico-sacramentale del cammino di conversione* è particolarmente *pregnante e incisiva*. La santificazione del tempo espiatorio ha infatti un orientamento diretto ed immediato con il mistero pasquale sia nel ritmo annuale (Quaresima)<sup>1</sup> sia in quello settimanale (venerdì).<sup>2</sup> Il limite inferiore fissato dalla disciplina ecclesiastica esprime allora una misura minima e irrinunciabile del culto divino:<sup>3</sup> senza un sincero anelito di purificazione e di riparazione non può esserci partecipazione vitale al sacrificio di Cristo. Trascurare o sminuire il senso sacramentale della mortificazione cristiana significa smarrirne la proiezione esistenziale. Il digiuno non esprime tanto una forma di dominio sullo stimolo della carne quanto una ricerca e attesa della soddisfazione e consolazione piena e completa dello Spirito. La retta preparazione e disposizione alla celebrazione esige un certo "allenamento" del corpo e del cuore.<sup>4</sup> La stessa azione sacra contiene un costante invito alla conversione.<sup>5</sup> L'esercizio della preghiera impetratoria ed espiatoria, della mortificazione della carne e delle opere di carità prolungano lungo il giorno il servizio del Signore. I momenti forti dell'espiazione e della celebrazione sono indissociabili nel comune orizzonte della santificazione del tempo. Lo stretto collegamento tra *dies festis* e *dies paenitentiae* non deve indurre però ad oscurare o mettere in ombra l'assoluta priorità e centralità della domenica e della Pasqua. Il venerdì e la Quaresima sono passaggi obbligati e obbligatori ma non ultimi e definitivi. Un ripensamento della sistemazione codiciale potrebbe suggerire anche di scongiurare equivoci ed indebite equiparazioni.

Chiarita la natura culturale della penitenza, se nella letteratura canonistica si registra una certa attenzione per il tema e una positiva sensibilità per la componente sacramentale del precetto,<sup>6</sup> nel fronte liturgistico desta sorpresa la quasi totale assenza di riferimenti e approfondimenti sull'argomento. L'importanza della mortificazione sembra per lo più sfuggire alla trattazione della liturgia fondamentale sulla santificazione del tempo. Il digiuno e le altre forme penitenziali interessano (piuttosto limitatamente) l'inquadramento storico del tempo

<sup>1</sup> ABAD, *Comentario c. 1251*, 1905-1906. L'Avvento invece talora non ha avuto una connotazione direttamente penitenziale.

<sup>2</sup> «Il venerdì è legato intimamente alla domenica», MOSCA, *I luoghi e i tempi sacri*, 219.

<sup>3</sup> Cfr. ALESSIO, *Derecho Litúrgico*, 135.

<sup>4</sup> La tradizione orientale manifesta un significativo attaccamento al digiuno.

<sup>5</sup> L'episodio dei discepoli di Emmaus appare emblematico: «Non bisognava che il Cristo sopportasse queste sofferenze per entrare nella sua gloria?», Lc 24,26.

<sup>6</sup> Cfr. tra gli altri ABAD, *Comentario c. 1251*, 1906; MANZANARES, *Lugares y tiempos sagrados*, 569; MOSCA, *I luoghi e i tempi sacri*, 194-195. Il giudizio ottimistico va temperato dalla scarsità della produzione sul *munus sanctificandi* e dal riferimento prevalentemente codiciale (l'esistenza di una normativa obbliga ad un commento ma manca spesso una prospettiva di più ampio respiro).

quaresimale, con un'impostazione più reliquiaria e archeologica che attuale e programmatica. La dimensione penitenziale della liturgia viene così sminuita e messa da parte con un certo danno e pregiudizio per la pienezza della celebrazione del mistero pasquale. La perdita di valore è reciproca, da un canto, manca la linfa che vivifica e illumina la pratica espiatoria, dall'altro, la ritualità viene avulsa dal contesto esistenziale e dell'esigenza della purificazione e del perdono della colpa.<sup>1</sup> Il rischio è quello di svuotare di contenuto il richiamo alla conversione e di aumentare ancor più la distanza e lo stacco con la tradizione orientale.<sup>2</sup> È auspicabile pertanto una riappropriazione e promozione da parte della pastorale liturgica dell'istanza penitenziale della *logiké latreía*.<sup>3</sup>

## 2. Il rapporto *ethos-ius* e l'influenza decisiva della componente morale

L'attribuzione del giusto ruolo alla componente giuridica porta a non esagerare troppo e semmai a circoscrivere la portata dello *ius*. L'adempimento del quarto precetto generale della Chiesa ha una valenza spiccatamente morale e può avere anche un'obbligatorietà *sub specie iusti*. L'eventuale dimensione di giustizia anche in questo caso concorre nella pienezza del bene,<sup>4</sup> con la precisazione però che il contenuto della prestazione (ad esempio il digiuno e l'astinenza) non ha un carattere direttamente giuridico.<sup>5</sup> Puntualizzata l'essenza propriamente etica del dovere penitenziale, la presenza dello *ius* è rapportabile implicitamente e persistentemente all'istituzionalità (edificazione del Corpo mistico di Cristo) e culturalità (significato liturgico) dell'attività, ma deve essere verificata in concreto quanto all'atteggiarsi del fenomeno. La mancata osservanza individuale della prescrizione e, a maggior ragione, la carenza di rettitudine sarà imputabile al soggetto ma non configura una violazione dell'altrui sfera giuridica, a meno che non si inserisca in un rapporto di affidamento ad esempio nel seno della famiglia o della vita della comunità. L'esplicito richiamo dell'indole esterna e

<sup>1</sup> La penitenza deriva e si dirige alla pietà e alla virtù di religione. Conviene non perdere di vista il monito conclusivo della *Paenitemini* cfr. supra p. 110, nt. 1.

<sup>2</sup> «La Liturgia penitenziale viene a mancare del suo pieno senso quando manchi la pratica del Digiuno», G. LERCARO, *Piccolo dizionario liturgico*, Bevilaqua & Solari - Apostolato liturgico, Genova 1950, 104.

<sup>3</sup> Non è casuale che la promozione del nuovo culto spirituale nella sua dimensione esistenziale inviti a riscattare e recuperare anche la corporeità (cfr. Rm 12,1). È abbastanza indicativo quanto indica S. Rosso circa la prassi primitiva: «Nei documenti più antichi la celebrazione pasquale presenta una struttura in due fasi, *penitenziale* la prima, e *festiva* la seconda: essa comprendeva un *digiuno sacramentale* – per cui non era permessa la celebrazione dell'eucaristia – di uno, due o più giorni, seguito da una *veglia liturgica* che durava tutta la notte e si concludeva con l'eucaristia. Dal punto di vista rituale la Pasqua era celebrata con un'unica *sinassi liturgica*». Poco oltre lo stesso A. rileva: «Il digiuno sacramentale ricorda *passione, morte e sepoltura*, mentre la Veglia fa memoria della *risurrezione*; il rito unico e continuato presentava il vantaggio di evidenziare la globalità del mistero», *Il segno del tempo nella liturgia. Anno liturgico e liturgia delle ore*, Elledici, Torino 2002, 248-249.

<sup>4</sup> Il diritto non è mai una sostanza, è sempre una relazione che inerisce ad una realtà sociale o interpersonale data (cfr. J. HERVADA, *Introduzione critica al diritto naturale*, Giuffrè, Milano 1990, 34).

<sup>5</sup> Il discorso è diverso per la statuizione che è fonte del dovere. Il fenomeno legale risponde sempre ad una relazione di obbligatorietà.

sociale di una parte della mortificazione cristiana avvalorata la possibile influenza del giusto, occorre comunque determinare l'esistenza di una qualche relazione debitoria. La frequente compresenza dell'elemento morale e di quello giuridico nella stessa fattispecie non dovrebbe indurre a una commistione dei profili epistemologici. Nella letteratura più risalente invece è abituale assommare e in un certo senso confondere i due piani.<sup>1</sup> Il discrimine tra le due discipline sta nel distinguere nettamente il rilievo individuale (solo morale) da quello sociale (morale e forse giuridico) del precetto e – in questo secondo caso – nell'individuare un vincolo obbligatorio aggiuntivo e differenziato.

L'indubbia convenienza dell'inclusione della fattispecie penitenziale nella normativa vigente deriva dalla matrice legale della disciplina non dalla natura dell'impegno. La giuridicità non costituisce insomma un profilo costitutivo necessario dell'espressione espiatoria.<sup>2</sup> Il richiamo all'intimità e alla partecipazione interiore del fedele, che ha ispirato la revisione legislativa in materia, fuoriesce ad esempio dalla considerazione dello *ius*.<sup>3</sup> La spettanza, come già rilevato, risiede solo nell'attribuzione collettiva del mandato. La solidarietà e la condivisione tra i battezzati dà origine infatti a legami d'interdipendenza reciproca. L'impegnatività giuridica del digiuno (solo per indicare la tipologia più classica di opera di mortificazione) non risiede nella materialità dell'astensione dal cibo ma nell'aspettativa e nel sincronismo sociale *quoad bonum commune*. Il can. 1249 è estremamente chiaro nell'individuare nell'osservanza comune della penitenza l'univoca *ratio* della prescrizione. *Sub specie iuris* rileva solo ciò che riguarda l'unità visibile del popolo penitente di Dio. Ciò significa anche che la titolarità ultima del bene del sacrificio non è individuale ma ecclesiale.<sup>4</sup> La dimensione comunitaria ad ogni modo struttura e configura il cammino della conversione. La convergenza *ad unum* della *congregatio fidelium* non è la mera coincidenza temporale nella medesima pratica ma l'espressione tangibile della *communio sanctorum*.<sup>5</sup> Tutto ciò che incide sui legami intersoggettivi di appartenenza («*ut omnes christifideles... adstringatur*»<sup>6</sup>) può costituire allora oggetto di pretesa.

Anche la componente morale, un tempo in parte assorbita dalle trattazioni

<sup>1</sup> Può essere esemplare al riguardo quanto afferma Conte da Coronata: «*hae autem leges, licet stricte iuridicae non sint, sunt tamen iuridicae sensu lato et obligationem imponunt non iustitiae sed obedientiae ex motivo virtutis temperantiae*», *De Locis et Temporibus sacris*, 276, in senso analogo anche WERNZ, VIDAL, *Ius Canonicum*, 610-611. Cfr. anche l'intitolazione del commento di Zalba («*adnotationes quaedam canonico-morales*»).

<sup>2</sup> Bisogna sempre distinguere la configurazione della fonte, il precetto ecclesiastico (che rientra a pieno titolo nell'esercizio della *iurisdictio*) dal nucleo del rapporto. In questo contesto ci stiamo riferendo al secondo aspetto.

<sup>3</sup> Il motivo di fondo della Costituzione apostolica *Paenitemini* è stato il recupero della pienezza perfetta del precetto.

<sup>4</sup> La valenza superindividuale è una caratteristica della relazione giusliturgica (cfr. DEL POZZO, *La dimensione giuridica della liturgia*, 191-197).

<sup>5</sup> «*Che cosa significa l'espressione comunione dei santi?* Tale espressione indica anzitutto la comune partecipazione di tutti i membri della Chiesa alle cose sante (*sancta*): la fede, i Sacramenti, in particolare l'Eucaristia, i carismi e gli altri doni spirituali», *Compendio CCE* n. 194.

<sup>6</sup> Can. 1249.

canonistiche,<sup>1</sup> lungi dal raggiungere una desiderabile emancipazione scientifica sembra finita nell'oblio e nell'incuria per la quasi completa assenza di una specifica attenzione teologico-morale per la materia sacramentale e spirituale.<sup>2</sup> Le virtù della religione, della pietà, della penitenza, ecc. che presiedono alle pratiche ascetiche in parola non risultano dunque sufficientemente esplorate e valorizzate. Il superamento teorico della pernicioso separazione tra teologia dogmatica, morale e ascetica non si è ricomposto ancora in una visione di carattere deontologico organica e matura che promuova l'interdisciplinarietà e la scienza del bene e ponga al centro del proprio esame la perfezione ultima del fedele.<sup>3</sup>

### 3. *L'iniziativa personale e la dimensione comunitaria nel cammino della conversione*

Inquadri i diversi profili di doverosità del precetto penitenziale possiamo allora cercare di fare il punto sull'*esatta portata giuridica del comportamento richiesto*. La santificazione del tempo ha una dimensione di giustizia nella misura in cui interessa la corretta strutturazione del popolo di Dio e il rispetto dei vincoli di comunione. Il riconoscimento della rilevanza pubblica e l'adeguata manifestazione esterna del ritmo penitenziale possono costituire pertanto oggetto di relazioni intersoggettive di debito.<sup>4</sup> Per illustrare la "moderata incisività" del fattore giuridico conviene conclusivamente approfondire la comprensione del "minimalismo giuridico canonico" e la valenza sociale dell'iniziativa personale.

Precisato il limitato (ma non ininfluenza) orizzonte epistemologico del profilo giuridico, bisogna chiarire i due criteri che sono alla base dell'impostazione normativa attuale: la riduzione del "minimo indispensabile" e l'esaltazione dell'autonomia del fedele. Un approccio giusrealista infatti induce a diminuire estensivamente il campo d'osservazione del giurista ma ad aumentare intensivamente la pregnanza del debito. Sarebbe un grave errore ermeneutico supporre che l'arricchimento ecclesiale del bene non abbia un riscontro nella sfera dello *ius* e soprattutto che la promozione dell'iniziativa del singolo non abbia un consistente rilievo obbligatorio.

<sup>1</sup> Cfr. ad esempio, oltre all'impostazione dell'opera di Conte da Coronata, F.M. CAPPELLO, *Tractatus canonico-moralis de sacramentis*, I-V, Marietti, Torino 1950-1958, H. NOLDIN, *Summa theologiae moralis iuxta Codicem iuris canonici*, I-V, F. Rauch, Ratisbona 1923-1939, B. OJETTI, *Synopsis rerum moralium et iuris pontificii*, I-II, ex officina libraria Giachetti, Prato 1904.

<sup>2</sup> «Al moralismo e al casuismo che sfiguravano il nuovo culto spirituale in senso legalistico e formalistico è subentrata una preoccupante perdita di tono etico, di rigore e di rettitudine comportamentale. Il "grande assente" nella festa della fede o il settore di studio forse attualmente più penalizzato sembra proprio l'apparato ascetico delle virtù (la religione *in primis*, ma anche la prudenza, la temperanza, ecc.)», DEL POZZO, *La doverosità liturgica*, 366.

<sup>3</sup> Osserva acutamente Romita: «*Revera, separatio illa olim artificiose invecta inter theologiam dogmaticam et theologiam moralem, inter hanc et theologiam asceticam, in hac Constitutione feliciter superata est atque in substantialem eorundem unitatem apte composita*», *Adnotationes*, 204. Purtroppo l'unità raggiunta ha trovato dunque un nuovo ostacolo nell'astensionismo dei moralisti.

<sup>4</sup> Con somma approssimazione si può dire che gli ambiti del giusto concernono tanto la determinazione (quando, *quomodo*, chi, ecc.) delle pratiche penitenziali tanto il concreto svolgimento della prestazione richiesta.

L'abbassamento del "minimo garantito" non vuole appiattire o sminuire il massimalismo radicale segnato dal Concilio Vaticano II (la vocazione universale alla santità e all'apostolato nella Chiesa<sup>1</sup>) ma proiettarlo verso la meta ultima della *salus animarum*.<sup>2</sup> La santità della Chiesa non risiede d'altronde nel rigore della penitenza ma nel fervore della carità. Anzi la strumentalità dell'apparato penitenziale e la generosità del ricorso all'asceti non deve mai offuscare o sminuire il ruolo prioritario della misericordia divina.<sup>3</sup> La sollecitudine pastorale della Chiesa si esplica allora nell'assicurare e, se possibile, facilitare l'incontro di grazia col Signore.<sup>4</sup> La natura comunitaria dell'espiazione che è alla base nella dimensione giuridica della prescrizione comporta non solo l'universalità della destinazione ma l'arricchimento reciproco nella maggior concomitanza dell'osservanza.<sup>5</sup> La fissazione del limite inferiore, con il realismo, l'oggettività e la concretezza del giusto, segna dunque la garanzia dell'integrità e autenticità del valore perseguito e della massima condivisione possibile del segno. Se da un punto di vista dottrinale la maternità della Chiesa induce alla mansuetudine e alla moderazione, sotto il profilo tecnico la prudenza di governo spinge alla determinazione e considerazione minimalistica. Non a caso nei lavori codificatori emerse subito l'esigenza della chiarezza e possibilità dell'osservanza.<sup>6</sup> Al di là di possibili difetti di comunicazione e di ricezione nella riforma disciplinare, l'impostazione codiciale vigente ha concepito la legge positiva come segno di comunione.<sup>7</sup> La retta comprensione del minimalismo canonico avvalorava quindi lo spirito aperto e non formalista della normativa ecclesiastica.

La "riduzione quantitativa" dell'esigenza prescritta vorrebbe comportare inoltre un "incremento qualitativo" del bene penitenziale.<sup>8</sup> Il richiamo alla sostanzialità dell'osservanza invita infatti a raggiungere l'essenza e la pregnanza della virtù della penitenza. Una preoccupazione che ha guidato la riforma è stata proprio quella di contrastare un adempimento formalistico e superficiale del precetto per recuperare la piena valenza religiosa e personale della condotta. Tale indicazione purtroppo non è stata sempre ben percepita e attuata. Benché il profilo motivazionale e perfettivo della mortificazione cristiana interessi soprattutto l'ambito teologico, la corretta attuazione del segno di comunione non è affatto priva di rilevanza giuridica. La forma libertaria e aperta della disciplina attuale richiede invero la consapevole integrazione e cooperazione da parte del

<sup>1</sup> Cfr. Cost. dogm. *Lumen Gentium*, Cap. v.

<sup>2</sup> Cfr. can. 1752, M. DEL POZZO, voce «*salus animarum*», in *Dizionario Generale di Diritto Canonico*, Eunsa, Pamplona (in corso di pubblicazione).

<sup>3</sup> Cfr. anche supra p. 110, nt. 1. Gli esercizi penitenziali sono un mezzo e non un fine.

<sup>4</sup> Nel Catechismo i precetti generali sono compresi nella sezione «La Chiesa, Madre e Maestra» (Parte III, Sez. 1, Cap. III, Art. 3). L'ingiunzione non costituisce una rivendicazione o imposizione dell'autorità ma una misura di servizio e di cura pastorale.

<sup>5</sup> Una concezione elitaria ed esclusivista del patrimonio salvifico tradisce patentemente l'essenza della chiamata alla conversione.

<sup>6</sup> Cfr. supra p. 101, nt. 5.

<sup>7</sup> Cfr. GIACOBBI, MONTAN, *I luoghi e i tempi sacri*, 342 («La legge divina della penitenza. La legge positiva come segno di comunione»).

<sup>8</sup> Se si ha una visione minimalista non si coglie appieno e si stravolge il senso della prescrizione.

fedele.<sup>1</sup> Il mutato approccio legislativo richiede quindi un affinamento e uno sviluppo del senso ecclesiale. Il normale contesto vitale del soggetto diviene l'ambito privilegiato in cui matura il frutto della conversione. La diligenza nei doveri del proprio stato e l'accettazione delle prove e sofferenze dell'esistenza dovrebbero costituire l'esplicazione più ordinaria dello spirito di sacrificio. La specialità dell'impegno richiesto («*speciali modo*») indica appunto la priorità e abitudine del comportamento segnalato. L'impostazione stessa della *ratio legis* ex can. 1249 denota come la compiuta esecuzione del mandato divino non sia disgiunta dagli altri mezzi ed anzi richieda la santificazione del tempo attraverso l'esercizio congiunto della "triade penitenziale classica" (*oratio, abnegatio, opera pietatis et caritatis*). Il significato dell'espiazione non è ridotto alla privazione del cibo ma è orientato al rinnovamento del cuore. L'ottica alla luce della quale si deve comprendere la disciplina vigente è quella del principio di sussidiarietà e della promozione dell'iniziativa personale.<sup>2</sup>

Occorre inoltre puntualizzare che nell'ambito canonistico, al di là dell'apprezzabile inquadramento e del riconoscimento della portata assiologica della normativa vigente, probabilmente manca ancora un approfondimento che, superando l'esegesi e il commento dei canoni,<sup>3</sup> esplori la natura del bene e la sostanzialità della spettanza.

Lo stacco tra la penetrazione dottrinale e magisteriale raggiunta e la povertà dell'esperienza contemporanea è una patente negazione del più genuino spirito ecclesiale.<sup>4</sup> L'obiettivo ultimo allora non può che essere coniugare l'affinamento disciplinare con l'effettività della pratica e dare concreta attuazione agli intenti di incremento e rilancio che hanno animato il riordino postconciliare.

#### ABSTRACT

L'articolo partendo dall'attuale "eclissi" del senso e del valore della mortificazione, cerca di giustificare come le pratiche penitenziali, prima che prescrizioni legali, possono costituire per il loro carattere comunionale e istituzionale beni dovuti in giustizia. L'evoluzione normativa postconciliare, superando il rischio del formalismo e del letteralismo precedenti, ha inteso recuperare la pienezza dello spirito d'espiazione (preghiera, opere di pietà e carità, sacrificio). L'attuale formulazione dell'obbligo esplicita il fondamento divino del mandato, l'esigenza ecclesiastica della comune osservanza e il concorso personale nell'integrazione del dovere (can. 1249 CIC). Il limite principale

<sup>1</sup> Cfr. supra p. 101, nt. 2.

<sup>2</sup> Cfr. VERGARI, *Commento cc. 1249-1253*, 718.

<sup>3</sup> «In questi tempi successivi alla promulgazione del nuovo Codice di Diritto canonico si sta evidenziando un fenomeno già riscontrato negli anni che hanno fatto seguito alla pubblicazione del Codice del 1917: il metodo esegetico sta avendo molto spazio nella scienza canonistica, [...] Il primo passo della scienza giuridica è l'esegesi del testo legale. È sempre stato così. Ma sarebbe deprecabile che i canonisti si fermassero all'esegesi. Si tratta di un primo passo ma è un passo da principiante. Dall'esegesi si deve passare al sistema; dal metodo esegetico è necessario passare al metodo sistematico», HERVADA, *Pensieri di un canonista*, 75.

<sup>4</sup> L'autocoscienza del patrimonio salvifico e la pietà popolare dovrebbero essere sempre valori sintonici e convergenti.

concerne tuttavia l'effettività e l'applicazione del disposto. La "riduzione quantitativa" del precetto non pare essersi tradotta finora nell'"incremento qualitativo" auspicato. La promozione della prassi penitenziale in chiave interdisciplinare richiede allora la riscoperta del significato liturgico-sacramentale della mortificazione, la riappropriazione del ruolo decisivo della componente morale e la presa di coscienza della portata sociale e comunitaria della condotta del fedele.

The article, departing from the "eclipse" of the meaning and the value of mortification, attempts to argue the justification of the practices of penance on the basis of their character of communal and institutional goods due to justice's sake, rather than only for legal requirements. The normative development after Vatican Council, having overcome the risk of past formalism and literalism, intended to recapture the fullness of the spirit of expiation (prayer, work of piety and charity, sacrifice). The present wording of the obligation clearly expresses the divine foundation of the mandate, the ecclesiastical requirement of the common observance and the individual participation to the fulfillment of the duty (can. 1249 CIC). However, the main inadequacy relates to the effectiveness and the actual application of the norm. It doesn't seem, up to the present time, that the "quantitative lessening" of the precept brought about the "qualitative growth" wished for. The advancement of the penitential praxis in an interdisciplinary key, then, requires the rediscovery of the liturgical and sacramental meaning of mortification, the regaining of the decisive role of the moral component and the perception of the social and communal relevance of the conduct of the faithful.